

MODIFICATO CON DCC N. 45/09
DCC N. 50/10
DCC N. 40/11
DCC N. 34/16

**STATUTO
DEL
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI**





INDICE

TITOLO I.....	14
DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
<i>Articolo 1.....</i>	<i>14</i>
<i>Statuto.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 2.....</i>	<i>15</i>
<i>Regolamenti.....</i>	<i>15</i>
TITOLO II.....	16
SOGGETTO.....	16
CAPO I.....	16
IL COMUNE.....	16
<i>Articolo 3.....</i>	<i>16</i>
<i>Il Comune.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 4.....</i>	<i>16</i>
<i>Stemma, Gonfalone.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 5.....</i>	<i>17</i>
<i>Territorio.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 6.....</i>	<i>17</i>
<i>Titolo di città.....</i>	<i>17</i>
CAPO II.....	18
FUNZIONI.....	18
<i>Articolo 7.....</i>	<i>18</i>
<i>Funzioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 8.....</i>	<i>18</i>
<i>Compiti del Comune per servizi di competenza statale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 9.....</i>	<i>18</i>
<i>Tutela della salute e dello sviluppo sociale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 10.....</i>	<i>18</i>
<i>Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 11.....</i>	<i>19</i>
<i>Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 12.....</i>	<i>19</i>
<i>Assetto ed utilizzo del territorio.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 13.....</i>	<i>19</i>
<i>Sviluppo economico.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 14.....</i>	<i>20</i>
<i>Programmazione economico-sociale e territoriale.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 15.....</i>	<i>21</i>
<i>Sistemi informativi e statistici.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 16.....</i>	<i>21</i>
<i>Partecipazione, decentramento, cooperazione.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 17.....</i>	<i>21</i>
<i>Consiglio Comunale dei ragazzi.....</i>	<i>21</i>
CAPO III.....	22
FORME ASSOCIATIVE.....	22
<i>Articolo 18.....</i>	<i>22</i>
<i>Convenzioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 19.....</i>	<i>22</i>



<i>Consorzi</i>	22
<i>Articolo 20</i>	23
<i>Unione di Comuni</i>	23
<i>Articolo 21</i>	23
<i>Accordi di programma</i>	23
CAPO IV	25
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI	25
<i>Articolo 22</i>	25
<i>Servizi pubblici locali</i>	25
<i>Articolo 23</i>	25
<i>Forme di gestione</i>	25
<i>Articolo 24</i>	25
<i>Aziende speciali</i>	25
<i>Articolo 25</i>	26
<i>Struttura delle Aziende speciali</i>	26
<i>Articolo 26</i>	26
<i>Poteri del Comune sulle Aziende speciali</i>	26
<i>Articolo 27</i>	26
<i>Istituzioni</i>	26
<i>Articolo 28</i>	27
<i>Trasformazione delle Aziende speciali in Società per azioni</i>	27
<i>Articolo 29</i>	28
<i>Società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune</i>	28
<i>Articolo 30</i>	29
<i>Tariffe dei servizi</i>	29
<i>Articolo 31</i>	29
<i>Regime del trasferimento di beni</i>	29
<i>Articolo 32</i>	30
<i>Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni</i>	30
<i>Articolo 33</i>	30
<i>Società di trasformazione urbana</i>	30
<i>Articolo 34</i>	30
<i>Occupazione d'urgenza di immobili</i>	30
<i>Articolo 35</i>	31
<i>Lavori socialmente utili</i>	31
TITOLO III	32
ORGANI	32
CAPO I	32
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	32
<i>Articolo 36</i>	32
<i>Organi di governo</i>	32
CAPO II	33
IL CONSIGLIO COMUNALE	33
<i>Articolo 37</i>	33
<i>Composizione dei Consigli</i>	33
<i>Articolo 38</i>	33
<i>Consiglio Comunale</i>	33
<i>Articolo 39</i>	34
<i>Presidenza del Consiglio Comunale</i>	34
<i>Articolo 40</i>	34
<i>Ufficio di Presidenza</i>	34
<i>Articolo 41</i>	34
<i>Ruolo e funzioni del Presidente</i>	34



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 42.....	35
Assenza o impedimento temporaneo del Presidente.....	35
Articolo 43.....	36
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente.....	36
Articolo 44.....	36
Mozione di sfiducia al Presidente.....	36
Articolo 45.....	36
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicepresidente.....	36
Articolo 46.....	37
Mozione di sfiducia al Vicepresidente.....	37
Articolo 47.....	37
Convocazione della prima seduta del Consiglio.....	37
Articolo 48.....	37
Prima adunanza del Consiglio Comunale.....	37
Articolo 49.....	38
Attribuzioni del Consiglio.....	38
Articolo 50.....	46
Partecipazione del Consiglio all'attuazione delle linee programmatiche.....	46
Articolo 51.....	46
Funzionamento del Consiglio.....	46
Articolo 52.....	47
Il Consigliere Comunale.....	47
Articolo 53.....	47
Diritti dei Consiglieri.....	47
Articolo 54.....	48
Gruppi consiliari.....	48
Articolo 55.....	48
Conferenze dei Capigruppo.....	48
Articolo 56.....	49
Commissioni Consiliari.....	49
Articolo 57.....	49
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali.....	49
CAPO III.....	50
LA GIUNTA COMUNALE.....	50
Articolo 58.....	50
Composizione della Giunta Comunale.....	50
Articolo 59.....	50
La Giunta Comunale.....	50
Articolo 60.....	51
Competenze della Giunta Comunale.....	51
Articolo 61.....	56
Anzianità degli Assessori.....	56
Articolo 62.....	56
Funzionamento della Giunta.....	56
Articolo 63.....	56
Pareri dei Responsabili dei servizi.....	56
CAPO IV.....	58
IL SINDACO.....	58
Articolo 64.....	58
Elezione del Sindaco.....	58
Articolo 65.....	58
Competenze del Sindaco.....	58
Articolo 66.....	60
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.....	60



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 67.....	61
<i>Durata e limitazione dei mandati del Sindaco.....</i>	<i>61</i>
Articolo 68.....	61
<i>Mozione di sfiducia.....</i>	<i>61</i>
Articolo 69.....	61
<i>Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.....</i>	<i>61</i>
Articolo 70.....	61
<i>Il Vicesindaco.....</i>	<i>61</i>
CAPO V.....	63
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI.....	63
Articolo 71.....	63
Oggetto.....	63
Articolo 72.....	63
<i>Elettorato passivo.....</i>	<i>63</i>
Articolo 73.....	63
<i>Requisiti della candidatura.....</i>	<i>63</i>
Articolo 74.....	63
<i>Obbligo di opzione.....</i>	<i>63</i>
Articolo 75.....	63
<i>Cause ostative alla candidatura.....</i>	<i>63</i>
Articolo 76.....	64
<i>Sospensione e decadenza di diritto.....</i>	<i>64</i>
Articolo 77.....	66
<i>Ineleggibilità.....</i>	<i>66</i>
Articolo 78.....	67
<i>Ineleggibilità a Sindaco.....</i>	<i>67</i>
Articolo 79.....	67
<i>Decadenza dalla carica di Sindaco.....</i>	<i>67</i>
Articolo 80.....	67
<i>Incompatibilità.....</i>	<i>67</i>
Articolo 81.....	68
<i>Incompatibilità tra Consigliere Comunale e Assessore.....</i>	<i>68</i>
Articolo 82.....	68
<i>Incompatibilità tra Consigliere Regionale, Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.....</i>	<i>68</i>
Articolo 83.....	69
<i>Incompatibilità per gli Organi delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere.....</i>	<i>69</i>
Articolo 84.....	69
<i>Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.....</i>	<i>69</i>
Articolo 85.....	69
<i>Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.....</i>	<i>69</i>
Articolo 86.....	69
<i>Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.....</i>	<i>69</i>
Articolo 87.....	70
<i>Azione popolare.....</i>	<i>70</i>
CAPO VI.....	71
SISTEMA ELETTORALE.....	71
Articolo 88.....	71
Oggetto.....	71
Articolo 89.....	71
<i>Elezione del Sindaco.....</i>	<i>71</i>
Articolo 90.....	72
<i>Elezione del Consiglio Comunale.....</i>	<i>72</i>
Articolo 91.....	73
<i>Pubblicità delle spese elettorali.....</i>	<i>73</i>



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 92.....	73
Anagrafe degli amministratori locali.....	73
CAPO VII.....	75
STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.....	75
Articolo 93.....	75
Oggetto.....	75
Articolo 94.....	75
Definizione di amministratore locale.....	75
Articolo 95.....	75
Doveri e condizione giuridica.....	75
Articolo 96.....	76
Permessi e licenze.....	76
Articolo 97.....	77
Oneri per permessi retribuiti.....	77
Articolo 98.....	77
Aspettative.....	77
Articolo 99.....	77
Indennità.....	77
Articolo 100.....	78
Rimborsi spese e indennità di missione.....	78
Articolo 101.....	79
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.....	79
Articolo 102.....	79
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.....	79
CAPO VIII.....	81
CONTROLLO SUGLI ORGANI.....	81
Articolo 103.....	81
Oggetto.....	81
Articolo 104.....	81
Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale.....	81
Articolo 105.....	82
Rimozione e sospensione di amministratori locali.....	82
Articolo 106.....	82
Scioglimento del Consiglio Comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.....	82
Articolo 107.....	83
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.....	83
Articolo 108.....	83
Gestione straordinaria.....	83
TITOLO IV.....	84
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	84
CAPO I.....	84
UFFICI E PERSONALE.....	84
Articolo 109.....	84
Applicazione del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 all'ordinamento degli uffici e del personale.....	84
Articolo 110.....	84
Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.....	84
Articolo 111.....	85
Criteri generali per l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.....	85
Articolo 112.....	86
Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	86
Articolo 113.....	87
Diritti e doveri dei dipendenti.....	87
Articolo 114.....	88



Assunzioni.....	88
Articolo 115.....	88
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale	88
Articolo 116.....	88
Responsabilità patrimoniale.....	88
Articolo 117.....	89
Responsabilità disciplinare.....	89
Articolo 118.....	89
Dati sul personale degli enti locali.....	89
Articolo 119.....	89
Riduzione degli organismi collegiali	89
CAPO II.....	91
IL SEGRETARIO COMUNALE.....	91
Articolo 120.....	91
Ruolo e funzioni.....	91
Articolo 121.....	92
Nomina.....	92
Articolo 122.....	92
Revoca.....	92
Articolo 123.....	92
Il Vicesegretario	92
CAPO III.....	93
DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	93
Articolo 124.....	93
Funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.....	93
Articolo 125.....	95
Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e conferimento di funzioni dirigenziali	95
Articolo 126.....	95
Incarichi a contratto.....	95
Articolo 127.....	96
Controllo e valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei servizi	96
Articolo 128.....	97
Uffici di supporto agli organi di direzione politica	97
Articolo 129.....	97
Il Direttore Generale	97
Articolo 130.....	98
Le determinazioni ed i decreti	98
TITOLO V.....	99
CONTROLLO SUGLI ATTI.....	99
CAPO I.....	99
CONTROLLI SUGLI ATTI.....	99
Articolo 131.....	99
Pubblicazione delle deliberazioni.....	99
Articolo 132.....	99
Comunicazione delle deliberazioni ai Capigruppo.....	99
Articolo 133.....	99
Comunicazione delle deliberazioni al Prefetto.....	99
Articolo 134.....	99
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità	99
Articolo 134.....	99
Controllo eventuale	99
Articolo 135.....	100
Comitato Regionale di Controllo.....	100



Articolo 136.....	100
Modalità del controllo preventivo di legittimità.....	100
Articolo 137.....	101
Esecutività delle deliberazioni.....	101
Articolo 138.....	101
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.....	101
Articolo 139.....	101
Poteri sostitutivi del Governo.....	101
Articolo 140.....	102
Annullamento straordinario.....	102
Articolo 141.....	102
Pareri obbligatori.....	102
CAPO II.....	103
CONTROLLI INTERNI.....	103
Articolo 142.....	103
Tipologia dei controlli interni.....	103
CAPO III.....	103
CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE.....	103
Articolo 143.....	103
Controllo della Corte dei Conti.....	103
TITOLO VI.....	104
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO.....	104
CAPO I.....	104
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.....	104
Articolo 144.....	104
Partecipazione popolare.....	104
Articolo 145.....	104
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.....	104
Articolo 146.....	104
Consulte.....	104
Articolo 147.....	105
Libere forme associative.....	105
Articolo 148.....	106
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali.....	106
Articolo 149.....	106
La partecipazione dei cittadini.....	106
Articolo 150.....	106
Referendum.....	106
Articolo 151.....	107
La consultazione dei cittadini.....	107
Articolo 152.....	108
Diritto di partecipazione al procedimento.....	108
Articolo 153.....	108
Diritto di accesso e di informazione.....	108
Articolo 154.....	109
Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	109
Articolo 155.....	109
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi.....	109
TITOLO VII.....	110
DIFENSORE CIVICO.....	110
CAPO I.....	110



IL DIFENSORE CIVICO	110
<i>Articolo 156</i>	<i>110</i>
<i>Istruzione e ruolo</i>	<i>110</i>
<i>Articolo 157</i>	<i>110</i>
<i>Requisiti</i>	<i>110</i>
<i>Articolo 158</i>	<i>110</i>
<i>Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni</i>	<i>110</i>
<i>Articolo 159</i>	<i>111</i>
<i>Elezione</i>	<i>111</i>
<i>Articolo 160</i>	<i>112</i>
<i>Funzioni</i>	<i>112</i>
<i>Articolo 161</i>	<i>112</i>
<i>Rapporti con il Consiglio Comunale</i>	<i>112</i>
<i>Articolo 162</i>	<i>113</i>
<i>Rapporti con la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari</i>	<i>113</i>
<i>Articolo 163</i>	<i>113</i>
<i>Rapporti con il Sindaco</i>	<i>113</i>
TITOLO VIII.....	114
FINANZA E CONTABILITA'	114
CAPO I.....	114
DISPOSIZIONI GENERALI.....	114
<i>Articolo 164</i>	<i>114</i>
<i>Oggetto</i>	<i>114</i>
<i>Articolo 165</i>	<i>114</i>
<i>Principi generali in materia di finanza propria e derivata.....</i>	<i>114</i>
<i>Articolo 166</i>	<i>115</i>
<i>Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile</i>	<i>115</i>
<i>Articolo 167</i>	<i>115</i>
<i>Principi in materia di contabilità</i>	<i>115</i>
<i>Articolo 168</i>	<i>116</i>
<i>Regolamento di contabilità</i>	<i>116</i>
<i>Articolo 169</i>	<i>116</i>
<i>Servizio economico-finanziario</i>	<i>116</i>
<i>Articolo 170</i>	<i>117</i>
<i>Consolidamento dei conti pubblici</i>	<i>117</i>
<i>Articolo 171</i>	<i>117</i>
<i>Rendiconto dei contributi straordinari.....</i>	<i>117</i>
<i>Articolo 172</i>	<i>117</i>
<i>Norme sulle esecuzioni nei confronti del Comune.....</i>	<i>117</i>
CAPO II.....	119
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO.....	119
<i>Articolo 173</i>	<i>119</i>
<i>Principi del bilancio</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 174</i>	<i>119</i>
<i>Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.....</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 175</i>	<i>120</i>
<i>Piano esecutivo di gestione.....</i>	<i>120</i>
<i>Articolo 176</i>	<i>120</i>
<i>Relazione previsionale e programmatica</i>	<i>120</i>
<i>Articolo 177</i>	<i>121</i>
<i>Bilancio pluriennale</i>	<i>121</i>
<i>Articolo 178</i>	<i>121</i>
<i>Altri allegati al bilancio di previsione</i>	<i>121</i>



CAPO III	123
COMPETENZE IN MATERIA DI BILANCI.....	123
<i>Articolo 179</i>	<i>123</i>
<i>Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati</i>	<i>123</i>
<i>Articolo 180</i>	<i>123</i>
<i>Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.....</i>	<i>123</i>
<i>Articolo 181</i>	<i>124</i>
<i>Prelevamenti dal fondo di riserva.....</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 182</i>	<i>124</i>
<i>Competenze dei Responsabili dei servizi</i>	<i>124</i>
CAPO IV.....	125
GESTIONE DEL BILANCIO: ENTRATE	125
<i>Articolo 183</i>	<i>125</i>
<i>Fasi dell'entrata.....</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 184</i>	<i>125</i>
<i>Accertamento</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 185</i>	<i>125</i>
<i>Riscossione</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 186</i>	<i>126</i>
<i>Versamento</i>	<i>126</i>
CAPO V	127
GESTIONE DEL BILANCIO: SPESE.....	127
<i>Articolo 187</i>	<i>127</i>
<i>Fasi della spesa</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 188</i>	<i>127</i>
<i>Impegno di spesa</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 189</i>	<i>128</i>
<i>Liquidazione della spesa.....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 190</i>	<i>128</i>
<i>Ordinazione e pagamento.....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 191</i>	<i>129</i>
<i>Risultato di amministrazione e residui</i>	<i>129</i>
CAPO VI.....	130
PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	130
<i>Articolo 192</i>	<i>130</i>
<i>Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.....</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 193</i>	<i>130</i>
<i>Determinazioni a contrattare e relative procedure</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 194</i>	<i>131</i>
<i>Salvaguardia degli equilibri di bilancio</i>	<i>131</i>
<i>Articolo 195</i>	<i>131</i>
<i>Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.....</i>	<i>131</i>
<i>Articolo 196</i>	<i>132</i>
<i>Utilizzo di entrate a specifica destinazione.....</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 197</i>	<i>132</i>
<i>Controllo di gestione</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 198</i>	<i>132</i>
<i>Modalità del controllo di gestione.....</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 199</i>	<i>133</i>
<i>Referto del controllo di gestione.....</i>	<i>133</i>
CAPO VII.....	134
INVESTIMENTI.....	134
<i>Articolo 200</i>	<i>134</i>
<i>Fonti di finanziamento per gli investimenti</i>	<i>134</i>



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 201	134
Programmazione degli investimenti	134
Articolo 202	134
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.....	134
Articolo 203	135
Garanzie per mutui e prestiti: delegazione di pagamento.....	135
Articolo 204	135
Fideiussione.....	135
TITOLO IX.....	136
TESORERIA.....	136
CAPO I.....	136
SERVIZIO DI TESORERIA.....	136
Articolo 205	136
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria	136
Articolo 206	136
Oggetto del servizio di tesoreria.....	136
Articolo 207	136
Affidamento del servizio di tesoreria	136
Articolo 208	136
Responsabilità del Tesoriere	136
Articolo 209	137
Servizio di tesoreria svolto per più Enti Locali	137
Articolo 210	137
Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria	137
Articolo 211	137
Anticipazioni di tesoreria.....	137
Articolo 212	137
Verifiche ordinarie di cassa.....	137
Articolo 213	137
Verifiche straordinarie di cassa	137
TITOLO X.....	138
RISULTATI DI GESTIONE.....	138
CAPO I.....	138
IL RENDICONTO.....	138
Articolo 214	138
Rendiconto della gestione.....	138
Articolo 215	138
Conto del bilancio.....	138
Articolo 216	138
Conto economico	138
Articolo 217	139
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali.....	139
Articolo 218	139
Relazione al rendiconto della gestione.....	139
Articolo 219	139
Contabilità economica.....	139
Articolo 220	139
Conti degli agenti contabili interni.....	139
TITOLO XI.....	141
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	141



CAPO I	141
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO	141
<i>Articolo 221</i>	141
<i>Organo di Revisione economico-finanziario</i>	141
<i>Articolo 222</i>	141
<i>Durata dell'incarico e cause di cessazione</i>	141
<i>Articolo 223</i>	141
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori</i>	141
<i>Articolo 224</i>	142
<i>Funzionamento del Collegio dei Revisori</i>	142
<i>Articolo 225</i>	142
<i>Limiti all'affidamento di incarichi</i>	142
<i>Articolo 226</i>	142
<i>Funzioni dell'Organo di Revisione</i>	142
<i>Articolo 227</i>	143
<i>Responsabilità dell'Organo di Revisione</i>	143
<i>Articolo 228</i>	143
<i>Compenso dei Revisori</i>	143
TITOLO XII	145
COMUNE DEFICITARIO O DISSESTATO	145
CAPO I	145
COMUNE DEFICITARIO: DISPOSIZIONI GENERALI	145
<i>Articolo 229</i>	145
<i>Individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie e relativi controlli</i>	145
CAPO II	146
COMUNE DISSESTATO: DISPOSIZIONI GENERALI	146
<i>Articolo 230</i>	146
<i>Dissesto finanziario</i>	146
<i>Articolo 231</i>	146
<i>Soggetti della procedura di risanamento</i>	146
<i>Articolo 232</i>	146
<i>Deliberazione di dissesto</i>	146
<i>Articolo 233</i>	147
<i>Omissione della deliberazione di dissesto</i>	147
<i>Articolo 234</i>	147
<i>Conseguenze della dichiarazione di dissesto</i>	147
CAPO III	149
ATTIVITÀ DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	149
<i>Articolo 235</i>	149
<i>Composizione, nomina e attribuzioni</i>	149
<i>Articolo 236</i>	149
<i>Rilevazione e liquidazione della massa passiva</i>	149
<i>Articolo 237</i>	150
<i>Debiti non ammessi alla liquidazione</i>	150
CAPO IV	151
BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO	151
<i>Articolo 238</i>	151
<i>Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato</i>	151
CAPO V	152
PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO	152
<i>Articolo 239</i>	152
<i>Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato</i>	152
CAPO VI	153



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI	153
<i>Articolo 240</i>	<i>153</i>
<i>Contributi associativi.....</i>	<i>153</i>
<i>Articolo 241</i>	<i>153</i>
<i>Sedi associative.....</i>	<i>153</i>
CAPO VII	154
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI	154
<i>Articolo 242</i>	<i>154</i>
<i>Norme transitorie.....</i>	<i>154</i>
<i>Articolo 243</i>	<i>154</i>
<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>154</i>



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Statuto*

1. Lo Statuto è l'atto normativo che legittima l'attività e le funzioni del Comune, vincolando gli appartenenti al Comune con l'efficacia delle norme giuridiche. Lo Statuto ha altresì efficacia di norma giuridica anche nei confronti di coloro che vengono a trovarsi in un rapporto con il Comune.
2. Le norme dello Statuto non possono essere derogate né dai regolamenti né da qualsiasi altro atto degli Organi del Comune ma solo da una successiva norma statutaria o ad opera della legge.
3. Nel perseguimento dei principi legislativi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, l'Amministrazione deve tendere costantemente, in maniera razionale, progressiva e sinergica, a modificare il sistema normativo e organizzativo del Comune.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, successivamente denominato solo T.U., stabilisce :
 - le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune di Mugnano di Napoli e, in particolare, specifica le attribuzioni degli Organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - i modi di esercizio della rappresentanza legale del Comune;
 - i criteri generali in materia di organizzazione del Comune;
 - le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia;
 - le forme della partecipazione popolare;
 - le forme del decentramento, nel caso in cui il Comune di Mugnano di Napoli, dopo il 14° Censimento generale della popolazione, previsto per il 2001, risulti avere una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, mediante l'approvazione di un apposito regolamento;
 - le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
 - lo stemma e il gonfalone;
 - le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
 - le modalità del coordinamento degli interventi sociali e sanitari previsti dalla L.104/92, nel quadro della normativa regionale, mediante l'approvazione di accordi di programma, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito del territorio e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.
5. In considerazione di quanto sancito nel T.U., per cui le nuove leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite devono enunciare espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa, con l'effetto di abrogare automaticamente le norme statutarie con essi incompatibili, l'Amministrazione comunale deve provvedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle predette leggi, ad adeguare lo Statuto.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

6. In ossequio al principio partecipativo popolare, principio fondamentale delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e nell'ottica di un totale coinvolgimento della comunità di Mugnano di Napoli nella gestione della res publica, nella stesura dello Statuto l'Amministrazione ha perseguito costantemente il principio di dettare norme in modo da agevolare l'informazione circa l'organizzazione del Comune, i requisiti, le attribuzioni e le attività degli Organi del governo locale e quant'altro potesse consentire una reale ed effettiva interazione tra la comunità e l'ente che la rappresenta. Ulteriore obiettivo è stato quello di costruire un'Amministrazione più efficiente e vicina al cittadino, ridistribuendo compiti, responsabilità e risorse per una nuova cultura dei servizi pubblici, più vicina alle reali esigenze della collettività, mettendo le basi per far sì che ogni cittadino sia protagonista ed artefice del cambiamento del proprio ente e unitamente all'Amministrazione partecipi in un procedimento che ha nella trasparenza degli atti il suo fattore dominante.
7. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
8. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
9. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Articolo 2 ***Regolamenti***

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle conferite al Comune ai sensi del D.Lgs.112/1998 e della legge 212/2000.
2. I regolamenti in genere sono approvati dal Consiglio Comunale; fanno eccezione i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che vengono approvati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. In particolare i regolamenti prevedono anche la potestà del Comune e le modalità per la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate dagli stessi, qualora non previste in altre espresse disposizioni di legge.
4. Spetta al Consiglio ed alla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme regolamentari.



**TITOLO II
SOGGETTO**

**CAPO I
Il Comune**

***Articolo 3
Il Comune***

1. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni, ai sensi e per gli effetti del T.U., sono Enti Locali e le norme previste per loro si applicano, salvo diverse disposizioni, ai Consorzi, compresi quelli per la gestione dei servizi sociali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. In base alle leggi dello Stato le comunità locali sono ordinate in Comuni e Province e sono autonome.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, con lo scopo e le finalità di favorire il pieno sviluppo della persona umana e il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, assicurando le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, e e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune. Inoltre garantisce il diritto di pari dignità ed opportunità negli ambiti sociali, economici e lavorativi, al fine di impedire qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'etnia, alla religione.
4. Il Comune è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto. E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà, si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sul principio d'autonomia degli enti locali.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
6. Il Comune é titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Campania, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
8. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

***Articolo 4
Stemma, Gonfalone***

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma ed il gonfalone riconosciuti D.P.R. del 11.11.1974, registrato dalla Corte dei Conti il 17.12.1974, registro n.10 foglio n. 37, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 22.01.1975, nonché trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 26.02.19975, descritti come in seguito:

Stemma



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

“ D’azzurro al tralcio di vite posto in banda abbassata sul fianco sinistro dello scudo, pampinoso di sei e fruttato di quattro, il tutto d’oro, sormontato da uno stiletto d’argento posto in palo manicato d’oro, ornamenti esteriori da Comune”

Gonfalone

“ Drappo troncato, di giallo e d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Mugnano di Napoli.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’argento”.

Articolo 5

Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5.27, confinante con i Comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Villaricca, Calvizzano e Melito di Napoli.
2. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la Regione può modificare la circoscrizione territoriale del Comune sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

Articolo 6

Titolo di città

1. L’amministrazione Comunale si adopera affinché il Comune di Mugnano di Napoli si possa distinguere in modo eccelso per ricordi, monumenti storici e per importanza tale da consentire di ottenere il titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica.



CAPO II **Funzioni**

Articolo 7 *Funzioni*

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Articolo 8 *Compiti del Comune per servizi di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del T.U..
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 9 *Tutela della salute e dello sviluppo sociale*

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, nell'ambito delle sue competenze.
2. Il Comune attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.
3. Il Comune concorre a garantire il diritto alla vita, alla tutela di una maternità consapevole e all'infanzia.
4. Il Comune promuove opportune iniziative per la tutela e la valorizzazione della famiglia.
5. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche dell'apporto di associazioni di volontariato.
6. Il Comune assicura la piena attuazione del diritto allo studio e assicura ogni necessaria iniziativa per garantirlo d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli organi collegiali della scuola.
7. Il Comune favorisce, inoltre, il pieno inserimento di portatori di handicap nella scuola e nella vita produttiva del paese. Promuove i necessari interventi per prevenire ogni forma di devianza dei giovani e per favorire il loro recupero nella società.

Articolo 10 *Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, il paesaggio, concorre alla difesa del suolo, ad eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.



2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla storia, alle tradizioni, ai costumi locali. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi. Il
2. Comune incoraggia e favorisce le attività sportive e del tempo libero.
3. Il Comune, per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del T.U..

Articolo 12

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, commerciali, artigianali ed industriali.
2. Il Comune predispone il piano di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze scolastiche e lavorative.
4. Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento per il verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 13

Sviluppo economico

1. Il Comune concorre nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.
3. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello tradizionale calzaturiero, del commercio con particolare riguardo a quello ittico e dell'agricoltura.
4. Il Comune adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e d'autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
6. Il Comune svolge la propria attività programmatica e, in particolare, quella socio-economica e di pianificazione territoriale nell'ambito delle indicazioni generali stabilite dalla Regione.



Articolo 14
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione e alla realizzazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune disciplina, con proprie norme regolamentari, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sia per esercitare compiutamente le funzioni amministrative attribuite dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione e sia per attuare la programmazione locale nel rispetto di quella regionale in base ai seguenti principi sanciti dal T.U. :
 - a) la Regione, nella emanazione delle leggi, si conforma ai principi stabiliti dal T.U. in ordine alle funzioni del Comune identificando, nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio;
 - b) la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita al Comune, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo la propria dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
 - c) la legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e della Provincia tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
 - d) la Regione, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevede strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra essa e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;
 - e) la Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali;
 - f) il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
 - g) la legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del Comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione;
 - h) la legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale del Comune, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali;
 - i) la legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui alla lettera h) e i programmi regionali, ove esistenti.



Articolo 15
Sistemi informativi e statistici

1. Il Comune esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Il Comune, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizza sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 16
Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del T.U..
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento, se ha i requisiti e se istituisce le Circoscrizioni, e sia idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Articolo 17
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, rapporti con l'associazionismo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori a rischio.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.



CAPO III

Forme associative

Articolo 18

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera la legge stabilisce che lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 19

ConSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un Consorzio con altri enti locali secondo le norme previste per le Aziende Speciali di cui all'articolo 114 del T.U., in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dall'articolo 42, comma 2 lettera m), e dall'articolo 50, commi 8, 9 e 10, del T.U. e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Il Comune di Mugnano di Napoli non può costituire più di un Consorzio con il medesimo ente locale.



7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Qualora il Comune decidesse di costituire un Consorzio per la gestione dei servizi sociali si dovrà stabilire nel relativo statuto se a tale ente si applicano le norme previste dal T.U. per gli Enti Locali oppure le norme previste per le Aziende Speciali.
9. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano le norme previste per le Aziende Speciali.

Articolo 20 ***Unione di Comuni***

1. Il Comune, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, può costituire, previo consenso popolare espresso mediante apposito referendum, con uno o più Comuni, di norma contermini, una Unione di Comuni.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle Unione di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli Organi dei Comuni; il numero dei componenti degli Organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
6. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Articolo 21 ***Accordi di programma***

1. Ai sensi dell'art.34 del T.U. può essere stipulato un Accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune di Mugnano di Napoli con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque con due o più dei predetti soggetti.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

3. L'Accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'Accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'Accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'Accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
8. L'approvazione dell'Accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
9. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto della Provincia se all'Accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.



CAPO IV

Servizi e Interventi Pubblici Locali

Articolo 22

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere nei modi e nelle forme stabilite nel Titolo V, Parte I, del T.U., alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. L'acqua è un bene comune ed un diritto umano universale. Il servizio idrico è un'attività priva di rilevanza economica.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il Capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 23

Forme di gestione

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U..

Articolo 24

Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed ordinati sulla base di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Esse informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa la stipulazione di accordi intesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.



Articolo 25 ***Struttura delle Aziende speciali***

1. Lo statuto delle Aziende speciali, approvato dal Consiglio Comunale, e gli appositi regolamenti ne disciplinano la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli. In particolare, lo statuto prevede un Organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.
2. Sono Organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o uffici ricoperti, previa verifica del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause ostative di cui all'art.58 del T.U. .
4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

Articolo 26 ***Poteri del Comune sulle Aziende speciali***

1. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi per l'Azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali delle Aziende speciali:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l'Azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale determina la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi delle Aziende speciali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 27 ***Istituzioni***

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, che non abbiano rilevanza imprenditoriale, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
2. Si intendono per servizi sociali non solo i servizi di carattere assistenziale a favore dei bisognosi ma tutti i servizi e le attività che corrispondono ad esigenze sociali, in quanto riferibili a larghe fasce di cittadini, come i servizi sportivi, culturali, per il tempo libero, la cui fruizione è generalizzata e soggetta, in taluni casi, ad una contribuzione da parte degli utenti.
3. L'Istituzione è gestita con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, in modo da assicurare il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.



4. Lo Statuto del Comune ed il Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione.
5. Il Comune conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe del servizio, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali delle Istituzioni:
 - a) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) il bilancio di esercizio.
7. Il controllo sulla gestione dell'Istituzione è esercitato direttamente dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune.
8. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Gli Organi delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, previa verifica del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause ostative di cui all'art.58 del T.U. fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni esercitate.
4. Gli amministratori delle Istituzioni possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
5. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione, considerando gli interessi degli utenti.

Articolo 28

Trasformazione delle Aziende speciali in Società per azioni

1. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare eventuali proprie Aziende speciali, costituite ai sensi dell'articolo 113 lett. c) del T.U., in Società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali Società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle Aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle Società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle Aziende originarie. Le Società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle Società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle Società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della



stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle Società sono inalienabili.

4. Le Società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle Società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116 del T.U..
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni del Comune e delle Aziende speciali alle Società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali ai sensi dell'art.115 del T.U..
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'Azienda speciale e la destinazione a Società di nuova costituzione di un ramo Aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

Articolo 29

Società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. In questo caso il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle Società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di Società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive Comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, il Comune partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla Società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di Aziende, di complessi Aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dal Comune, anche per la costituzione con atto unilaterale delle Società di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.



Articolo 30
Tariffe dei servizi

1. Il Comune e gli enti di cui al presente Capo approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
 - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
 - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
 - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
 - d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
4. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello Statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
5. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni del Comune o per effetto del modello organizzativo di Società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Articolo 31
Regime del trasferimento di beni

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dal Comune a favore di Aziende speciali o di Società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e) del T.U. sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal Tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di Aziende, di complessi Aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di Aziende municipali o di Aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di Aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di Società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle Aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le Aziende o rami di Aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda Società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di Aziende, di complessi Aziendali o di rami di essi da parte del Comune in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in Aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 273, comma 4, del T.U. per la costituzione di Società per azioni ai sensi dell'articolo 116 del T.U., ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte del Comune, di Società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31



maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte del Comune, in favore di Società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e) e dell'articolo 116 del T.U. nonché dei consorzi e delle Aziende speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 del T.U. non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali

Articolo 32

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 33

Società di trasformazione urbana

1. La città metropolitana di Napoli ed il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, possono costituire Società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle Società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le Società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla Società a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la Società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Articolo 34

Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 35
Lavori socialmente utili

1. Il Comune ha competenza in materia di lavori socialmente utili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.



TITOLO III
ORGANI

CAPO I
Organi di governo del Comune

Articolo 36
Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Le competenze degli Organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il comportamento degli Amministratori, intendendo tali, per legge, il Sindaco, il Consigliere Comunale, l'Assessore Comunale, il Presidente del Consiglio, deve essere improntato, nell'esercizio delle proprie funzioni, all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi.



CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 37

Composizione dei Consigli

1. L'art. 37 del T.U. stabilisce il numero dei membri del Consiglio, variabile per legge da un minimo di 12 ad un massimo di 60 membri in base al numero degli abitanti risultanti dal censimento ufficiale precedente alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Il Consiglio Comunale, alla data di redazione ed approvazione del presente Statuto, è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri, tenuto conto che la popolazione dall'ultimo censimento ufficiale avvenuto il 20 ottobre 1991 è risultata compresa tra i 10.001 ed i 30.000 abitanti.

Articolo 38

Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Nel Regolamento vengono fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nel Regolamento possono essere previste strutture apposite per il funzionamento del Consiglio, nonché disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
7. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.



9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U..
10. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività, fermo rimanendo le disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea di cui legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Articolo 39 ***Presidenza del Consiglio Comunale***

1. Il Consiglio Comunale é presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella sua prima adunanza mediante una o, se necessario, più votazioni mediante scrutinio segreto da effettuarsi nella medesima seduta. Nella prima votazione, ai fini della sua validità, è richiesta la maggioranza dei voti dei 2/3 dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione dove è necessario il raggiungimento della stessa maggioranza dei 2/3. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà ad una terza votazione dove è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. In caso di ulteriore esito negativo si procederà ad una quarta votazione dove risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità dei voti risulterà eletto il più anziano di età.

Articolo 40 ***Ufficio di Presidenza***

1. Al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio Comunale si costituisce un Ufficio di Presidenza formato dal Presidente e dai due Vicepresidenti, la cui composizione è stabilita dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 41 ***Ruolo e funzioni del Presidente***

1. Il Presidente ha l'iniziativa per le attività del Consiglio Comunale, ne istruisce i lavori e coordina il dibattito, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. È compito del Presidente:
 - convocare e presiedere il Consiglio Comunale;
 - formulare l'ordine del giorno, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Sindaco e la



Conferenza dei Capigruppo;

- riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, fissandone i relativi ordini del giorno;
 - coordinare i lavori delle singole Commissioni consiliari, anche attraverso riunioni congiunte dei Presidenti delle Commissioni stesse;
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
 3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore civico, le istituzioni e Aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
 4. Vanno notificati al Presidente, all'atto della loro pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, gli esiti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sottoposte al Difensore civico ed al Co.Re.Co, nonché le determinazioni dirigenziali.
 5. Il Presidente è garante del corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e per tale compito può disporre, anche, dell'uso della Forza pubblica.
 6. Il Presidente assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
 7. L'informazione – salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione – avviene con il deposito presso l'ufficio di Presidenza, entro tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento.
 8. Nelle ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempire ad urgenti termini di legge, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Presidente del Consiglio o dal relatore.

Articolo 42

Assenza o impedimento temporaneo del Presidente

1. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri membri, successivamente all'elezione del Presidente, due Vicepresidenti.
3. L'elezione dei Vicepresidenti avviene, in un'unica votazione, a scrutinio segreto, con espressione di un solo nominativo ed a maggioranza relativa. Saranno proclamati Vicepresidenti i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Uno dei due Vicepresidenti deve essere di espressione politica opposta a quella del Presidente. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
4. In caso d'assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vicepresidente anziano, intendendo come tale il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, assumerà le funzioni di Presidente l'altro Vicepresidente.
5. In caso d'assenza dei due Vicepresidenti, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art.40 del T.U..



Articolo 43

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, nonché nel caso di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni di Consigliere ai sensi dell'art.59 del T.U., le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente anziano e, in assenza o impedimento di questi, dall'altro Vicepresidente.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo generale del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla nomina di un nuovo Presidente secondo le modalità stabilite nel precedente art.36. La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Vicepresidente anziano. In caso d'assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente anziano, o quando lo stesso sia dimissionario, la convocazione viene effettuata dall'altro Vicepresidente. In caso In caso d'assenza o impedimento temporaneo dell'altro Vicepresidente, o quando lo stesso sia dimissionario, la convocazione viene effettuata dal Consigliere individuato secondo le modalità di cui all'art.40 del T.U..

Articolo 44

Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Presidente decade a seguito di apposita mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia viene discussa non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione.

Articolo 45

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicepresidente

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicepresidente anziano, nonché nel caso di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni di Consigliere ai sensi dell'art.59 del T.U., le funzioni del Presidente sono svolte dall'altro Vicepresidente. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni anche per quest'ultimo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere individuato ai sensi del comma 2 dell'art 40 del T.U..
2. Le dimissioni del Vicepresidente, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo generale del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Vicepresidente secondo le modalità stabilite nel precedente art.42. In caso d'assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente anziano, o quando lo stesso sia dimissionario, la convocazione viene effettuata dall'altro Vicepresidente e, se anche questi è dimissionario, dal Consigliere individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del T.U..



Articolo 46
Mozione di sfiducia al Vicepresidente

1. Il Vicepresidente decade a seguito di apposita mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia viene discussa non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione.

Articolo 47
Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del T.U. con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 48
Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale viene presieduto dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea; successivamente la seduta prosegue sotto la Presidenza dell'eletto per la trattazione degli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste per legge.
3. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno della prima adunanza sono:
 - a) esame della condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II, del T.U. e dichiarazione della ineleggibilità di coloro nei confronti dei quali sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del T.U.. Eventuale surroga e convalida degli eletti;
 - b) dichiarazione, da parte dei Consiglieri, della loro appartenenza ai gruppi consiliari ed del nome di ciascun Capogruppo;
 - c) elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
 - d) elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale;



- e) giuramento del Sindaco;
 - f) comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;
 - g) elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
4. La seduta è pubblica e le votazioni sono palesi. Alle votazioni possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 49 **Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente all'adozione degli atti fondamentali per l'attività del Comune, tassativamente previsti dal T.U. o da altre disposizioni specifiche di legge e dallo Statuto, al fine di ordinare giuridicamente la vita della comunità locale.
3. Il Consiglio, ai sensi dell' art.170, c.9, T.U., deve adottare le deliberazioni in coerenza delle previsioni della relazione previsionale e programmatica e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di contabilità concernente i casi di inammissibilità e di improcedibilità.
4. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve limitarsi ad adottare, ai sensi dell'art.38, c.5, T.U., gli atti urgenti e prorogabili.
5. Il Consiglio, prima di conferire incarichi a terzi, deve verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.58 del T.U. e che non esiste nei loro confronti alcuna delle cause ostative stabilite dal predetto articolo.
6. Nel caso di urgenza il Consiglio può dichiarare, ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. e con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, immediatamente eseguibili le deliberazioni.
7. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dall'art.42 del T.U. non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
8. In particolare il Consiglio ha competenza esclusiva per deliberare sugli argomenti delle seguenti materie :

Affari Istituzionali e Generali

- 1) lo Statuto del Comune (art.42, c.2 lett. a, T.U.);
- 2) l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni (art.32, c.2, T.U.);
- 3) i regolamenti, esclusi quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuiti alla competenza della Giunta, di cui definisce solo i criteri generali (art.42, c.2 lett. a, T.U.);
- 4) l'istituzione, la definizione dei compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione (art.42, c.2 lett. a, T.U.);
- 5) esame della condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II, del T.U. e dichiarazione della ineleggibilità di coloro nei confronti dei quali sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del T.U.. Eventuale surroga e convalida degli eletti (art.41, c.1, art.73 T.U.);
- 6) assistenza alla dichiarazione, da parte dei Consiglieri, della loro appartenenza ai gruppi consiliari ed del nome di ciascun Capogruppo (art.48 dello Statuto);
- 7) elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art.39, c.1, T.U.);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 8) elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale (art.48 dello Statuto);
- 9) assistenza al giuramento del Sindaco (art.50, c.11, T.U.);
- 10) assistenza alla comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco (art.46, c.2, T.U.);
- 11) elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 (art.41, c.2, T.U.);
- 12) la pronuncia di decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione al Consiglio (art.43, c.4, T.U.);
- 13) la surroga dei Consiglieri decaduti a norma dell'art.43, c.4, del T.U. (art.45, c.1, art.73 T.U.);
- 14) temporanea sostituzione dei Consiglieri sospesi ai sensi dell'articolo 59 del T.U., con l'affidamento della supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti (art.45, c.2, art.73 T.U.);
- 15) la surroga dei Consiglieri decaduti a norma dell'art.59, c.6, del T.U. (art.45, c.2, art.73 T.U.);
- 16) la surroga dei Consiglieri dimissionari (art.38, c.8, art.45, c.1, art.73 T.U.);
- 17) la surroga dei Consiglieri deceduti (art.45, c.1, art.73 T.U.);
- 18) la surroga dei Consiglieri già candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti (art.45, c.1, art.73 T.U.);
- 19) la nomina dei rappresentanti del Consiglio negli Enti, ove la legge lo abbia espressamente riservato al Civico Consesso (art.42, c.2 lett. m, T.U.);
- 20) la conferma di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta in ordine alle quali il CO.RE.CO. o il Difensore Civico abbiano rilevato dei vizi di legittimità in presenza di richiesta di controllo da parte del quorum di Consiglieri previsto dalla legge (art.127, c.2, T.U.);
- 21) l'approvazione di mozioni in genere, secondo quanto dispone il Regolamento consiliare (art.43, c.3, T.U.);
- 22) l'assistenza allo svolgimento di interrogazioni e, ove previste, interpellanze, secondo quanto dispone il Regolamento consiliare (art.43, c.3, T.U.);
- 23) proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni (art.23, c.2, T.U.);
- 24) istituzione, al proprio interno, di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, secondo quanto dispone il Regolamento consiliare (art.44, c.2, T.U.);
- 25) esame delle linee programmatiche, presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica delle stesse (art.46, c.3, T.U.);
- 26) determinazione degli indirizzi generali che il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, deve attuare (art.48, c.2, T.U.);
- 27) esame della relazione annuale della Giunta in merito all'attività svolta (art.48, c.2, T.U.);
- 28) discussione e votazione in merito alla mozione di sfiducia al Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (art.52, c.2, T.U.);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 29) contestazione al consigliere delle cause di ineleggibilità e/o delle condizioni di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III, Parte I, del T.U.(art.69, c.1, T.U.);
- 30) decisione definitiva, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine concesso al Consigliere per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, con invito all'Amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare (art.69, c.4, T.U.);
- 31) Dichiarazione di decadenza dalla carica del Consigliere che non ha rimosso le cause di ineleggibilità o di incompatibilità (art.69, c.5, T.U.);
- 32) Incremento o diminuzione delle indennità di funzione e/o dei gettoni di presenza ai consiglieri, nel rispetto dell'art.82 del T.U. (art.82, c.11, T.U.);
- 33) assistenza alla presentazione delle dimissioni da parte del Sindaco (art.53, c.3, T.U.);
- 34) individuazione, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune e soppressione degli organismi non identificati come indispensabili, le cui funzioni dovranno essere attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia (art.96, c.1, T.U.);
- 35) concessione della dotazione di armi alla Polizia Municipale (art.17, comma 134, della L. 127/97);

Programmazione, Bilancio e Finanze, Tributi e Tariffe

- 1) il Regolamento di contabilità (art.42, c.2 lett. a, T.U.);
- 2) l'istituzione dei tributi, con esclusione delle relative aliquote (art.42, c.2 lett. f, T.U.);
- 3) l'ordinamento dei tributi , con esclusione delle relative aliquote (art.42, c.2 lett. f, T.U.);
- 4) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (art.42, c.2 lett. f, T.U.);
- 5) verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, nonché fissazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c.1 lett. c, T.U.);
- 6) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici (art.42, c.2 lett. b, art.172, c.1 lett. d, T.U. – art.14 L. 109/1994 – art.13 D.P.R. 554/1999 – D.M. LL.PP. 21 giugno 2000);
- 7) il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, con allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, entro il 31 dicembre di ogni anno (art.42, c.2 lett. b, art.151, c.1 e 2, art.162, c.1, art.170, c.1, art.171,c.1, art.172, art.174, c.3, art.239, c.1 lett. b, T.U.);
- 8) approvazione dell'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato (art.163, c.1, c.3, T.U.);
- 9) adozione delle deliberazioni che comportano spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi ovvero di carattere pluriennale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo (art.42, c. 2 lett. i, art.164, c.3, T.U.);
- 10) le variazioni al bilancio di previsione, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno (art.42, c.2 lett. b, art.175, c.2, T.U.);
- 11) variazione del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- delle spese di gestione, al fine di attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto (art.42, c.2 lett. b, art.203, c.2, T.U.);
- 12) approvazione del progetto o del piano esecutivo di un investimento, dando atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato con apposita deliberazione, con impegno ad inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto un apposito elenco (art.42, c.2 lett. b, art.200, c.1, T.U.);
 - 13) approvazione del piano economico-finanziario relativo all'attuazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, il cui progetto generale comporta una spesa superiore al miliardo di lire (art.42, c.2 lett. b, art.201, c.2, T.U.);
 - 14) la ratifica delle deliberazioni di variazioni al bilancio di previsione adottate dalla Giunta in via d'urgenza (art.42, c.2 lett. b, c.4, art.175, c.4, T.U.);
 - 15) adozione, in caso di mancata o parziale ratifica delle deliberazioni di variazioni al bilancio di previsione adottate dalla Giunta, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, dei provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (art.175, c.5, T.U.);
 - 16) la variazione di assestamento generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (art.175, c.8, T.U.);
 - 17) la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nel termine fissato dal Regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, per verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio (art.193, c.2, T.U.);
 - 18) adozione, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in caso di accertamento negativo del permanere degli equilibri generali di bilancio, dei provvedimenti necessari per il ripiano, previo riconoscimento, degli eventuali debiti fuori bilancio espressamente stabiliti dall'articolo 194 del T.U., per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato nonché, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, delle misure necessarie a ripristinare il pareggio (art.153, c.6, art.191, commi 4 e 5, art.193, c.2, art.194, c.1, T.U.);
 - 19) riconoscimento, con la periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, della legittimità dei debiti fuori bilancio espressamente stabiliti dall'art.194 del T.U. (art.191, commi 4 e 5, art.194, c.1, del T.U.);
 - 20) il rendiconto della gestione di ciascun anno, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, con allegati la relazione della Giunta, la relazione dei Revisori dei conti e l'elenco dei residui, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art.42, c.2 lett. b, art.151, commi 5, 6 e 7, art.227, c.2, T.U.);
 - 21) l'adozione o meno, entro il termine prescritto, delle modificazioni richieste dal Comitato Regionale di Controllo sulla deliberazione del rendiconto della gestione (art.133, c.3, T.U.);
 - 22) emissione di prestiti obbligazionari (art.42, c.2 lett. h, T.U.);
 - 23) assunzione di mutui, se non previsti già in atti fondamentali del Consiglio (art.42, c.2 lett. h, T.U.);



- 24) rilascio di garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di Aziende dipendenti dal Comune e da Consorzi a cui si partecipa (art.207, c.1, T.U.);
- 25) rilascio di garanzia fideiussoria a favore di Società di capitali, costituite ai sensi dell'art.113, c.1 lett. e), del T.U. per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere di cui all'art.116, c.1, del T.U. (art.207, c.2, T.U.);
- 26) rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le condizioni di cui all'art.207, c.3 lett. a) b) e c), del T.U. (art.207, c.3, T.U.);
- 27) approvazione della convenzione disciplinante il rapporto per l'affidamento del servizio di Tesoreria (art.210, c.2, T.U.);
- 28) nomina del Collegio dei Revisori, Organo di revisione economico-finanziario, e fissazione del compenso spettante ai Revisori (art.234, commi 1 e 2, art.241, c.7, T.U.);
- 29) sostituzione dei componenti il Collegio dei Revisori (art.234, commi 1 e 2, art.235, c.1, T.U.);
- 30) revoca dei componenti il Collegio dei Revisori per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del T.U. (art.235, c.2, T.U.);
- 31) adozione, in sede di esame delle proposte di deliberazione concernenti l'approvazione del bilancio di previsione con i documenti allegati e delle variazioni di bilancio, dei provvedimenti conseguenti ai suggerimenti espressi dall'Organo di revisione nei relativi pareri o dei provvedimenti, adeguatamente motivati, attestanti la mancata adozione delle misure proposte (art.239, c.1, lett. b, T.U.);
- 32) dichiarazione, formale ed esplicita, di dissesto finanziario effettuata nelle ipotesi di cui all'articolo 244 del T.U. e valutazione delle cause che lo hanno determinato, con allegata relazione dettagliata dell'Organo di revisione economica finanziaria concernente le cause che hanno provocato il dissesto (art.246, c.1, T.U.);
- 33) deliberazione, nella prima seduta successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa delibera, in merito alle imposte e tasse diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto (art.251, c.1, T.U.);
- 34) revoca del bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in cui è stata adottata la deliberazione di dichiarazione di dissesto finanziario (art.246, c.4, T.U.);
- 35) individuazione, durante la procedura di risanamento, delle spese disposte dalla legge e di quelle relative ai servizi locali indispensabili, prive di stanziamento adeguato, e determinazione delle fonti di finanziamento (art.250, c.2, T.U.);
- 36) assunzione di mutui integrativi, in caso di dissesto finanziario, per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256 del T.U., nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256 (art.42, c.2 lett. h, art.255, c.5, T.U.);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 37) adozione, nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti, di apposita deliberazione, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, per l'assunzione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, per il pagamento a saldo delle residue passività rilevate (art.42, c.2 lett. h, art.256, c.5, T.U.);
- 38) individuazione, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività, dei soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori (art.257, c.2, T.U.);
- 39) presentazione al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'Organo Straordinario di liquidazione, di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art.259, c.1, T.U.);
- 40) presentazione, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di diniego, di una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole (art.261, c.4, T.U.);
- 41) adozione della deliberazione, entro 30 giorni dall'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce (art.42, c.2 lett. b, art.264, c.1, T.U.);
- 42) adozione, entro il termine prescritto, delle deliberazioni concernenti l'approvazione di altri bilanci di previsione stabilmente riequilibrati o di rendiconti non deliberati (art.42, c.2 lett. b, art.264, c.2, T.U.);
- 43) assistenza alla comunicazione, nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, da parte della Giunta, delle deliberazioni concernenti l'utilizzazione del fondo di riserva (art.166, c.2, T.U.);
- 49) assistenza al referto dell'Organo di revisione contabile su gravi irregolarità di gestione (art.239, c.1 lett. c, T.U.);
- 50) assistenza alla relazione trimestrale dell'Organo di revisione contabile circa l'attuazione delle prescrizioni recate dal Decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art.265, c.3, T.U.);

Politiche sociali

- 1) approvazione dei piani territoriali di intervento, della durata massima di un triennio, per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.2 della L. 28 agosto 1997, n.285);

Urbanistica ed edilizia

- 1) gli strumenti di pianificazione generale (art.42, c.2 lett. b, T.U.);
- 2) gli strumenti di pianificazione attuativa (art.42, c.2 lett. b, T.U.);
- 3) la concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nei piani di zona approvati a norma della Legge n.167/62 e determinazione del contenuto della convenzione da stipulare con il richiedente (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.35 della Legge 22 ottobre 1971, n.865);
- 4) i piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, nonché gli strumenti di iniziativa pubblica, in presenza di atteggiamento inerte dei privati (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.22, c.1, della Legge 136/99);
- 5) i piani urbani del traffico (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.36 della L.285/92);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 6) il piano territoriale degli orari su proposta del Sindaco (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.24 della L.53/2000);
- 7) le prescrizioni urbanistiche attuative del P.R.G. (art.42, c.2 lett. b, T.U.);
- 8) i programmi annuali e pluriennali per l'attuazione degli strumenti urbanistici (art.42, c.2 lett. b, T.U.);
- 9) le deroghe agli strumenti urbanistici di competenza consiliare (art.42, c.2 lett. b, T.U.);
- 10) le varianti agli strumenti urbanistici di competenza consiliare (art.42, c.2 lett. , T.U.);
- 11) individuazione delle aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana (art.42, c.2 lett. b, T.U. e art.120, c.3, T.U.);
- 12) la delimitazione delle microzone catastali (art.3, c. 154, della L.662/96 - D.P.R. 138/98);
- 13) ratifica dell'adesione del Sindaco, entro trenta giorni a pena di decadenza, all'accordo di programma che comporti variazione degli strumenti urbanistici (art.34, c.5, T.U.);
- 14) individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree destinate alla installazione di impianti di carburanti (art.2, c.1, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n.32);
- 15) approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche solo ed esclusivamente quando tali opere non sono conformi alle specifiche destinazioni di piano, ovvero le opere sono da realizzarsi in area relativamente alla quale manchi o sia venuta meno per effetto della sopravvenuta inefficacia del vincolo ex art.2, L.1187 del 1968;
- 16) approvazione dei progetti di ampliamento del Cimitero, nonché i progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri (art.55 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285);
- 17) I pareri in materia urbanistica (art.42, c.2 lett. b, T.U.);

Opere e Lavori Pubblici

- 1) il Regolamento per la disciplina dei contratti (art.42, c.2 lett. a, T.U.);
- 2) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici (art.42, c.2 lett. b, art.172, c.1 lett. d, T.U. – art.14 L. 109/1994 – art.13 D.P.R. 554/1999 – D.M. LL.PP. 21 giugno 2000);
- 3) approvazione del piano economico-finanziario relativo all'attuazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, il cui progetto generale comporta una spesa superiore al miliardo di lire (art.42, c.2 lett. b, art.201, c.2, T.U.);

Patrimonio Comunale

- 1) il Regolamento per la disciplina dei criteri di trasparenza e delle forme di pubblicità per l'acquisizione e la valutazione di proposte di acquisto di immobili in deroga alla L.783/1908 ed al R.D. 454/1909, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 2) l'alienazione di immobili (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 3) l'acquisto di immobili (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 4) l'espropriazione di immobili (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 5) la donazione di immobili (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 6) la permuta di immobili (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 7) determinazione in merito alla eventuale attribuzione alla società di trasformazione urbana delle aree di proprietà del Comune, a titolo di concessione (art.120, c.3, T.U.);

Servizi Pubblici Locali

- 1) la scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, stabiliti per legge, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità (art.42, c.2 lett. e, art. 112, art. 113 T.U.);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 2) l'assunzione diretta di pubblici servizi (art.42, c.2 lett. e, art. 112, art. 113, c. 1 lett. a, T.U.);
- 3) la costituzione e la modificazione di forme associative (art.24, da art.30 a art.34, art.42, c.2 lett. c, T.U.);
- 4) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia (art.24, art.30, art.42, c.2 lett. c, T.U.);
- 5) la costituzione di Istituzioni per la gestione dei servizi sociali (art.42, c.2 lett. e, art.114 T.U.);
- 6) il Regolamento dell'Istituzione (art.114, c.5, T.U.);
- 7) la costituzione di Aziende Speciali (art.42, c.2 lett. e, art.113, art.114 T.U.);
- 8) lo Statuto delle Aziende Speciali (art.42, c.2 lett. a, art.114, c.1, T.U.);
- 9) la nomina dei rappresentanti del Consiglio nelle Aziende ed Istituzioni, ove la legge lo abbia espressamente riservato al Civico Consesso (art.42, c.2 lett. m, T.U.);
- 10) la concessione di servizi pubblici (art.42, c.2 lett. e, art.113 T.U.);
- 11) la partecipazione a Società di capitali (art.42, c.2 lett. e, art.113, art.116, art.120 T.U.);
- 12) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art.24, da art.30 a art.34, art.42, c.2 lett. e, T.U.);
- 13) la determinazione delle finalità e degli indirizzi da osservarsi da parte delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e di ogni Ente dipendente, sovvenzionato o sottoposto a vigilanza (art.42, c.2 lett. e, 114, c.6, T.U.);
- 14) gli indirizzi al Sindaco per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi (art.42, c.2 lett. m, art. 50, c.8, T.U.);
- 15) gli indirizzi al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, per il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (art.42, c.2 lett. m, art. 50, c.7, T.U.);
- 16) trasformazione, per atto unilaterale, delle Aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113 lett. c) in Società per azioni (art.115 T.U.);
- 17) costituzione di società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (art.120, c.1, T.U.);
- 18) approvazione della convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti, disciplinante i rapporti tra il Comune e la Società per azioni di trasformazione urbana (art.120, c. 4, T.U.);
- 19) conferimento alle Aziende Speciali ed alle Istituzioni del capitale di dotazione e copertura degli eventuali costi sociali (art.114, c.6, T.U.);
- 20) approvazione dei seguenti atti fondamentali delle Aziende speciali:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l'Azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio (art.114, commi 6 e 8, T.U.);
- 21) approvazione dei seguenti atti fondamentali delle Istituzioni:
 - a) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) il bilancio di esercizio (art.114, commi 6 e 8, T.U.);

Personale

- 1) criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art.42, c.2, art.48, c.3, T.U.);



Ordinamento Giudiziario

- 1) Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (art.13 della L. 10 aprile 1951, n.287);

Sanità

- 1) Revisione della pianta organica delle farmacie (art.2 della Legge 2 aprile 1968, n.475);

Istruzione Pubblica

- 1) Decisioni in merito alla soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia (art.4 del D.P.R. 18 giugno 1998, n.233);

Commercio

- 1) approvazione del Regolamento per il commercio su aree pubbliche (art.26 della Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2000 e art.28 del D. Lgs.n.114/98);
- 2) istituzione di mercati (art.36 della Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2000);

Articolo 50

Partecipazione del Consiglio all'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla seduta di insediamento dell'assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
3. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
4. Per quanto riguarda la definizione e l'adeguamento, il documento contenente le linee programmatiche è sottoposto al Consiglio entro 90 giorni dall'insediamento del Sindaco.
5. Le Commissioni Consiliari competenti per materia esaminano i progetti indicati nelle linee programmatiche.
6. Il Consiglio può intervenire accogliendo le proposte delle Commissioni e/o direttamente con proprie proposte di adeguamento e di modifica del documento presentato dal Sindaco.
7. Per quanto riguarda la verifica periodica, il Sindaco in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.
8. Il Consiglio esamina le proposte di modifica presentate dal Sindaco e le approva entro il 30 settembre.
9. Ulteriori modalità di tale partecipazione sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 51

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato nel rispetto della legge e del presente Statuto dall'apposito Regolamento. Il Consiglio Comunale adotta e modifica, con l'approvazione della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, il proprio Regolamento. Qualora tale



maggioranza non venga raggiunta, il Regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio, nella votazione che si terrà nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva.

2. Gli altri Regolamenti di competenza consiliare sono adottati e modificati con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - della regolarità della convocazione e della riunione;
 - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel Regolamento;
 - dell'attività delle Commissioni;
 - della partecipazione del Segretario alle sedute;
 - del rispetto dei diritti dei Consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.
4. Il Regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Articolo 52 ***Il Consigliere Comunale***

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità locale nella sua totalità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La condizione giuridica ed economica del Consigliere è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consigliere in conformità della legge e del presente Statuto:
 - esercita l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - formula interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni informazioni e notizie, a consultare atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato e ad ottenere copie.
4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.
5. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute di Consiglio e di concorrere, assicurando la sua presenza, alla formazione della volontà dell'Organo.
6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto.
7. Il Regolamento stabilisce il procedimento della decadenza ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza entro un termine perentorio.

Articolo 53 ***Diritti dei Consiglieri***

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, del T.U. e di presentare interrogazioni e mozioni .



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle proprie Aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

Articolo 54 ***Gruppi consiliari***

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari corrispondenti, di norma, alle liste nelle quali risultano eletti e, comunque, nei modi e termini fissati dal Regolamento.
2. Il gruppo consiliare è composto da almeno due Consiglieri. Tuttavia ai Consiglieri che rappresentano singolarmente liste che hanno concorso alle elezioni relative al mandato in corso, è riconosciuto lo status ed i diritti del gruppo e sono Capigruppo.
3. Nelle altre ipotesi, il Consigliere può: 1) aderire ad un altro gruppo già regolarmente costituito; 2) confluire in un unico gruppo denominato "misto"; 3) costituire un nuovo gruppo, fermo restando il numero minimo di due consiglieri. In ogni caso è sempre consentita la dichiarazione pubblica, da parte del singolo o più Consiglieri, di appartenenza ad una ideologia o partito politico, ad una corrente di pensiero o movimento d'opinione.
4. Nel caso di Consiglieri che siano candidati alla carica di Sindaco non eletti, agli stessi è consentita la scelta di: 1) aderire ad un gruppo già costituito; 2) di entrare a far parte del gruppo misto; 3) di costituire un gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro consigliere ed è individuato di norma con il cognome del candidato Sindaco.
5. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti, i Consiglieri devono dichiarare la loro appartenenza ai gruppi consiliari ed il nome di ciascun Capogruppo. Qualora i Consiglieri non esercitano tale facoltà o nelle more di designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
6. Il Capogruppo ha la rappresentanza esterna del gruppo di appartenenza ed esplica le funzioni che gli derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
7. I Consiglieri che, nel corso del mandato, decidono di uscire dal gruppo di appartenenza, possono confluire: 1) nel gruppo misto; 2) in altro gruppo già costituito; 3) costituire un nuovo gruppo consiliare, fermo restando gli obblighi di cui al precedente comma 3; ed hanno l'obbligo di darne comunicazione, entro la prima seduta utile del Consiglio, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale.
8. In caso di scissione politica in sede nazionale, con contestuale nascita e costituzione di un nuovo soggetto politico o movimento di carattere nazionale, saranno riconosciuti ai Consiglieri Comunali che vi aderiranno i diritti di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione di un gruppo. In ogni caso la costituzione in gruppo postula l'istanza conforme di almeno due Consiglieri.

Articolo 55 ***Conferenze dei Capigruppo***

1. Ai gruppi Consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di loro.



2. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo e' l'Organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni, alla formulazione dell'ordine del giorno e ad assicurare il migliore svolgimento del Consiglio.
5. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le norme del suo funzionamento.

Articolo 56 ***Commissioni Consiliari***

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio Comunale può istituire per tempo determinato Commissioni di studio, inchiesta, indagine, controllo e garanzia.
3. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale alla rappresentanza dei Gruppi Consiliari.
4. Nel Comune le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.
5. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento.
6. La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono una particolare tutela, ai fini dell'emanazione di successivi provvedimenti.
7. Il Presidente delle Commissioni di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni, ed è eletto dai membri delle Commissioni stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto.
8. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

Articolo 57 ***Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali***

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai sensi dell'art.73 del T.U..
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'articolo 59 del T.U., il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.



CAPO III

La Giunta Comunale

Articolo 58

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra cui il Vicesindaco, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tale fine il Sindaco, e non inferiore alla metà del suo numero massimo, arrotondata all'unità superiore.
2. Tenuto conto che il Consiglio Comunale, alla data di redazione ed approvazione del presente Statuto, è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri, e quindi da 21 membri, il numero degli Assessori, alla medesima data, non può essere superiore a 7.
3. In considerazione del fatto che il numero dei Consiglieri Comunali è 20 in base alla popolazione risultante dal Censimento ufficiale precedente alla data di svolgimento delle elezioni, effettuato il 20 ottobre 1991, dove la popolazione censita a Mugnano di Napoli è risultata essere al di sotto della soglia dei 30.000 abitanti, mentre attualmente tale soglia è stata superata, nelle prime elezioni che saranno effettuate dopo il 14° Censimento generale della popolazione, previsto per il 2001, potranno essere eletti, per tale motivo, 30 Consiglieri e quindi nominati fino a 10 Assessori.

Articolo 59

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi, in tempo utile per darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. La Giunta entra in carica all'atto della nomina ed accettazione da parte dei componenti e dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
4. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il Sindaco ha facoltà di procedere alla surroga degli Assessori dimissionari, nel rispetto del precedente articolo al fine di garantire il numero minimo prestabilito dei membri della Giunta.
6. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta rimane in carica, presieduta dal Vicesindaco, sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
8. In caso di dimissioni del Sindaco, con scioglimento del Consiglio e contestuale nomina del Commissario, la Giunta decade ad ogni effetto.



9. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 52,141, 143 e 247 del T.U. la Giunta decade ad ogni effetto.

Articolo 60 ***Competenze della Giunta Comunale***

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La collaborazione della Giunta si esplica, generalmente, attraverso l'adozione di deliberazioni per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché per esercitare attività di consulenza, espressione di pareri, sia sugli argomenti tassativamente stabiliti dalla legge che su quelli richiesti espressamente dal Sindaco, nel rispetto del principio di divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art.1, c. 2, della L.241/90.
3. La Giunta svolge, inoltre, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio mediante l'approvazione di proposte di deliberazione, da sottoporre all'esame e decisione del Civico Consesso, sia sugli argomenti tassativamente stabiliti dalla legge che su argomenti, di propria iniziativa, tesi a supportare il Consiglio nella definizione dei programmi e degli indirizzi di sua competenza.
4. La Giunta, ai sensi dell'art.170, c.9, del T.U., deve adottare le deliberazioni in coerenza delle previsioni della relazione previsionale e programmatica e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di contabilità concernente i casi di inammissibilità e di improcedibilità.
5. La Giunta esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo.
6. La Giunta, prima di conferire incarichi a terzi, deve verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.58 del T.U. e che non esiste nei loro confronti alcuna delle cause ostative stabilite dal predetto articolo.
7. La Giunta può decidere, ai sensi dell'art.127, c.3, del T.U., di sottoporre al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. qualsiasi deliberazione di Giunta o di Consiglio.
8. Nel caso di urgenza la Giunta può dichiarare le deliberazioni, ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. e con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, immediatamente eseguibili.
9. La Giunta, considerato che il Consiglio ha competenza limitatamente ed esclusivamente agli atti fondamentali individuati dalla legge, è titolare della competenza generale residuale relativamente all'adozione dei soli atti rientranti espressamente nell'ambito di quelli inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propri degli Organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento. Pertanto, gli atti rientranti nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo potranno essere solo quelli così "espressamente" definiti, non essendo possibile desumere per implicito competenze degli Organi politici.
10. In caso di incertezza sulla competenza in ordine all'inclusione di un atto, nell'ambito della funzione di indirizzo e controllo o in quella gestionale, dovrà ritenersi prevalere la seconda, fatto salvo il diritto del dirigente di richiedere al Sindaco gli indirizzi degli Organi di governo.



11. In presenza di atto nel contempo avente contenuti di indirizzo e gestionali, in assenza di ogni espressa previsione statutaria, dovrà ritenersi essere prevalente la seconda e la conseguente competenza dirigenziale, fatto salvo il diritto del dirigente di richiedere al Sindaco gli indirizzi degli Organi di governo.
12. La Giunta ha, altresì, competenza per l'adozione di atti rientranti espressamente nell'ambito di quelli inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propri degli Organi di governo, quando contestualmente non venga individuato dal legislatore l'Organo legittimato all'esercizio dei relativi poteri.
13. In particolare la Giunta, nell'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Consiglio e delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ha competenza per deliberare sugli argomenti delle seguenti materie :

Affari Istituzionali e Generali

- 1) parere in merito alle linee programmatiche, predisposte dal Sindaco per la presentazione al Consiglio, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art.46, c.3, T.U.);
- 2) incremento o diminuzione delle indennità di funzione e/o dei gettoni di presenza agli assessori, nel rispetto dell'art.82 del T.U. (art.82, c.11, T.U.);
- 3) individuazione, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, dei Comitati, delle Commissioni, dei Consigli e di ogni altro Organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, con contestuale soppressione degli organismi non identificati come indispensabili ed attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia (art.96, c.1, T.U.);
- 4) direttive agli incaricati di funzioni dirigenziali (art.109, c.1, T.U.);
- 5) parere in merito alla proposta del Sindaco di nomina del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (art.108, c.1, T.U.);
- 6) parere in merito alla proposta del Sindaco di revoca del Direttore Generale (art.108, c.2, T.U.);
- 7) parere in merito alla proposta del Sindaco di revoca del Segretario Generale (art.100 T.U.);
- 8) decisione sulle liti attive e passive e sulle transazioni (art.6, c.2, T.U.);
- 9) nomina delle Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, ed ogni altra Commissione che non sia espressamente riservata alla competenza del Consiglio (art.6, c.2, T.U.);
- 10) decisione sull'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni (art.6, c.2, T.U.);
- 11) provvedimenti di assegnazione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale Comunale, non riservati ad altri Organi (art.6, c.2, T.U.);
- 12) attuazione degli accordi di contrattazione integrativa decentrata (art.6, c.2, T.U.);
- 13) costituzione di servitù di ogni genere e tipo (art.6, c.2, T.U.);
- 14) decisione sulle locazioni attive e passive (art.6, c.2, T.U.);
- 15) assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art.6, c.2, T.U.);

Programmazione, Bilancio e Finanze



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 1) approvazione dello schema del bilancio annuale di previsione, con relativa relazione previsionale e programmatica, nonché schema di bilancio pluriennale (art.141, c.2, art.170, c., art.171, c.1, art.174, c.1 T.U.);
- 2) determinazione, all'inizio di ogni esercizio, in termini generali, delle somme relative ad entrate aventi specifica destinazione da utilizzare, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti (art.195, c.2, T.U.);
- 3) quantificazione, con periodicità semestrale, degli importi delle somme non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art.159 del T.U. (art.159, c.3, T.U.);
- 4) definizione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e prima dell'inizio dell'esercizio, del piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi (art.169, c.1, T.U.);
- 5) variazioni al piano esecutivo di gestione entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno (art.175, c.9, art.177, c.2, T.U.);
- 6) diniego, motivato, della proposta del Responsabile del servizio di modifica della dotazione assegnatagli nel piano esecutivo di gestione per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione (art.177, c.2, T.U.);
- 7) adozione, in via d'urgenza, delle variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine (art.42, c.4, art.175, c.4, T.U.);
- 8) approvazione della relazione, da allegare al rendiconto della gestione, illustrativa delle valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzando gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati (art.48, c.2, art.151, c.6, art.227, c.5 lett. a, art.231 T.U.);
- 9) proposta di deliberazione al Consiglio per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, a seguito delle segnalazioni obbligatorie effettuate dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art.153 del T.U. (art.153, c.6, T.U.);
- 10) provvedimenti, da comunicare al Consiglio nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, di prelievo dal fondo di riserva, sino al 31 dicembre di ciascun anno, per utilizzarlo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti (art.166, c.2, art.176 T.U.);
- 11) provvedimenti per la richiesta di anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art.222, c.1, T.U.);
- 12) proposta di deliberazione al Consiglio sul rendiconto della gestione e relativo schema, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, con allegati la relazione della Giunta e l'elenco dei residui, entro il termine stabilito dal Regolamento (art.239, c.1, T.U.);
- 13) contrazione dei mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio (art.42, c.2 lett. h, T.U.);



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 14) individuazione, durante la procedura di risanamento, con i poteri del Consiglio, salva ratifica, delle spese disposte dalla legge e di quelle relative ai servizi locali indispensabili, prive di stanziamento adeguato, e determinazione delle fonti di finanziamento (art.250, c.2, T.U.);
- 15) decisione in merito all'adesione, proposta dell'Organo Straordinario di liquidazione, alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti (art.258, c.1, T.U.);

Tributi e Tariffe

- 1) determinazione, per l'esercizio successivo, delle tariffe e relative modifiche, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle eventuali riduzioni ed esenzioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, da allegare al bilancio di previsione (art.42, c.2 lett. f, art.172, c.1 lett. e, T.U.);
- 2) determinazione, per l'esercizio successivo, dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, da allegare al bilancio di previsione (art.42, c.2 lett. f, art.172, c.1 lett. e, T.U.);
- 3) determinazione, entro i termini previsti per la prima applicazione di tributi concernenti imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, delle aliquote e delle tariffe di base nella misura massima consentita (art.251, c.3, T.U.);

Urbanistica ed Edilizia

- 1) proposta di deliberazione al Consiglio, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale si verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, nonché si fissa il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, da allegare al bilancio di previsione (art.172, c.1 lett. c, T.U.);

Opere e Lavori Pubblici

- 1) appalti e concessioni, già previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione, relativamente all'adozione dei soli atti rientranti espressamente nell'ambito di quelli inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propri degli Organi di governo, e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario o del Direttore Generale o dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, comunque, dei Responsabili dei servizi (art.42, c.2 lett. l, T.U.);
- 2) criteri e modalità per il conferimento degli incarichi professionali per la progettazione, per la direzione e per il collaudo di opere pubbliche (art.6, c.2, T.U.);
- 3) approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche, con esclusione di quelli che prevedono opere non conformi alle specifiche destinazioni di piano (art.6, c.2, T.U.);
- 4) approvazione di progetti definitivi di opere pubbliche (art.6, c.2, T.U.);
- 5) approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche (art.6, c.2, T.U.);
- 6) approvazione delle perizie di variante in corso d'opera solo quando l'importo è superiore al 5% di quello appaltato (art.6, c.2, T.U.);
- 7) approvazione dello stato finale dei lavori (art.6, c.2, T.U.);
- 8) approvazione, a seconda dell'importo, del verbale di regolare esecuzione ovvero del certificato di avvenuto collaudo (art.6, c.2, T.U.);

Politiche sociali



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 1) approvazione dei progetti esecutivi in attuazione dei piani territoriali di intervento, della durata massima di un triennio, per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza deliberati dal Consiglio (art.2 della L. 28 agosto 1997, n.285 - art.6, c.2, T.U.);

Uffici e Personale

- 1) adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità allo Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art.42, c.2 lett. a, del T.U., in base a criteri di autonomia, funzionalità, ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune, salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari (art.48, c.3, e art.89, commi 1 e 5, T.U.);
- 2) rideterminazione della dotazione organica (art.89, c.5, T.U.);
- 3) provvedimento motivato, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, quando si fa ricorso eccezionalmente ad un contratto, a tempo determinato, di diritto privato e non di diritto pubblico (art.110, c.1, T.U.);
- 4) integrazione, motivata, del trattamento economico spettante ai responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, incaricati con contratto a tempo determinato, con una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, in stretta correlazione con il bilancio (art.110, c.3, T.U.);
- 5) rideterminazione, ai fini della riduzione delle spese in caso di dissesto, della dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, del T.U., fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art.259, c.6, T.U.);
- 6) sostituzione, motivata, relativamente al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi con un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (art.90, c.3, T.U.);
- 7) parere in merito alla proposta del Sindaco sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, realizzabile anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze (art.6, c.2, art.91, commi 1 e 2, T.U.);
- 8) determinazioni in merito alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia (art.92, c.1, T.U.);
- 9) determinazione dei criteri per l'autorizzazione ai dipendenti a tempo parziale per l'effettuazione di prestazioni lavorative presso altri enti (art.92, c.1, T.U.);



- 10) determinazione dei criteri per disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, per l'autorizzazione a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione e per la partecipazione a riunioni dell'associazione (art.271, c.2, T.U.);
- 11) autorizzazione alla mobilità esterna del personale.

Articolo 61 ***Anzianità degli Assessori***

1. L'anzianità dell'Assessore è determinata dall'età.
2. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vicesindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo.

Articolo 62 ***Funzionamento della Giunta***

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.
4. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definite dalla delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato dal Segretario per la redazione del verbale.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. e funzionari del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente o il Collegio dei Revisori dei Conti e i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.
8. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge e al presente Statuto, dal Regolamento interno.
9. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 63 ***Pareri dei Responsabili dei servizi***



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Per Responsabili dei servizi si intendono i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, comunque, i Responsabili dei servizi e cioè i dipendenti preposti ai servizi e chi, per Regolamento, ha il compito di sostituirli in caso di assenza o impedimento.
3. Il Segretario Comunale può esprimere il parere, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui manchi il Responsabile del servizio, così come individuato nel comma 2, previa attribuzione da parte del Sindaco, in via provvisoria, della responsabilità del servizio, secondo il Regolamento.
4. I pareri rappresentano dichiarazioni di giudizio e non manifestazioni di volontà e sono atti endoprocedimentali e preparatori, di carattere non vincolante.
5. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa disciplinare ed in via amministrativa patrimoniale dei pareri espressi.



CAPO IV **Il Sindaco**

Articolo 64 ***Elezione del Sindaco***

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Articolo 65 ***Competenze del Sindaco***

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune.
3. Il Sindaco nomina la Giunta ai sensi dell'art.47 del T.U. e del combinato disposto degli articoli 58 e 59 dello Statuto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Il conferimento di deleghe rilasciate dal Sindaco agli Assessori o ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed ai rappresentanti delle istituzioni a livello locale, provinciale e Regionale, nonché pubblicato all'Albo pretorio.
2. Il Sindaco può revocare gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, e quindi sostituirli.
5. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta.
6. Il Sindaco convoca la prima seduta, dopo le elezioni comunali, del Consiglio.
7. Il Sindaco, entro il termine fissato dall'art.47 dello Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Il Sindaco ha poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
9. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; in particolare sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttamente al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai Dirigenti, ove istituiti, o ai Responsabili degli uffici e dei servizi investiti delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e3, del T.U. o, in mancanza, ai Responsabili dei servizi, disposizioni in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, e sovrintende all'esecuzione degli atti.
10. Il Sindaco, salvo quanto previsto dall'articolo 107 del T.U., esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
11. Il Sindaco promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma allo scopo di definire ed attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Comuni, della Provincia, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
12. Il Sindaco convoca i comizi per la consultazione della popolazione, in base al regolamento.
13. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale;



14. Conferisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nel rispetto della normativa del contratto collettivo di lavoro del Segretario.
15. Il Sindaco nomina, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
16. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
17. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, istituzioni e Società, appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
18. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
19. In particolare il Sindaco è autorità di protezione civile ai sensi dell'art.15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n.225.
20. Il Sindaco è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
21. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
22. In caso di emergenza che interessi anche territori di altri Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
23. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
24. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del T.U..
25. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U., nonché dallo Statuto e dai regolamenti.
26. Il Sindaco, sentita la Giunta, determina, ai sensi dell'art.6, c.2, art.91, commi 1 e 2, del T.U., la programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato.



27. Il Sindaco designa, in base al Regolamento, i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e3, del T.U., autorizzati a rappresentare il Comune anche in giudizio.
28. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
29. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 66
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il Commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.



Articolo 67

Durata e limitazione dei mandati del Sindaco

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo 68

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del T.U..

Articolo 69

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco .
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del T.U..
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 70

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, attribuisce la carica di Vicesindaco ad un Assessore.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

2. Il Vicesindaco ha, per legge, delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso d'assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del T.U..



CAPO V

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità degli Organi

Articolo 71

Oggetto

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune con la divulgazione della normativa concernente l'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli Organi del Comune, vengono coordinate, nel presente capo, le disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 72

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a Sindaco ed a Consigliere Comunale, ai sensi dell'art.55 del T.U., gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

Articolo 73

Requisiti della candidatura

1. Ai sensi dell'art.56 del T.U. nessuno può presentarsi come candidato a Consigliere in più di due Comuni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I Consiglieri Comunali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro Consiglio Comunale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di Sindaco in più di un Comune.

Articolo 74

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni deve, ai sensi dell'art.57 del T.U., optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio.

Articolo 75

Cause ostative alla candidatura

1. Ai sensi dell'art.58 del T.U. non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, Presidente e componente del Consiglio di amministrazione dei Consorzi, Presidente e componente dei Consigli



e delle Giunte dell'Unione dei Comuni, Consigliere di amministrazione e Presidente delle Aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del T.U.:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, nonché dall'articolo successivo, ai sensi dell'art.58 del T.U., la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano , ai sensi dell'art.58 del T.U., a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del Consiglio Comunale;
 - b) della Giunta Comunale o del Sindaco, di Assessori Comunali.
 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla ai sensi dell'art.58 del T.U.. L'Organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti, ai sensi dell'art.58 del T.U., non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 76
Sospensione e decadenza di diritto



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

1. Sono sospesi di diritto, ai sensi dell'art.59 del T.U., dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 72:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 72, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Ai sensi dell'art.59 del T.U., nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.
3. Ai sensi dell'art.59 del T.U., la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della Cancelleria del Tribunale o della Segreteria del Pubblico Ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati, ai sensi dell'art.59 del T.U., al Prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione, ai sensi dell'art.59 del T.U., cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'Organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 68 decade, ai sensi dell'art.59 del T.U., da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti il Comune e gli altri enti di cui al precedente articolo, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali del Comune e dei predetti enti e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei relativi servizi, il Prefetto, ai sensi dell'art.59 del T.U., può accedere presso il Comune e gli altri enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 vengono trasmesse, ai sensi dell'art.59 del T.U., al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.



345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 77
Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a Sindaco ed a Consigliere Comunale, ai sensi dell'art.60 del T.U.,:
 - 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di Direttore Generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o della Provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - 7) i dipendenti del Comune;
 - 8) il Direttore Generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - 9) i legali rappresentanti ed i Dirigenti delle strutture convenzionate nel caso in cui il territorio del Comune coincide con il territorio dell'Azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero nel caso in cui il Comune concorre a costituire l'Azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
 - 10) i legali rappresentanti ed i Dirigenti delle Società per azioni con capitale maggioritario del Comune;
 - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o Azienda dipendente dal Comune;
 - 12) Sindaci e Consiglieri Comunali in carica in altro Comune.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) del comma 1, ai sensi dell'art.60 del T.U., non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il Direttore Generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompresi, in tutto o in parte, il territorio dell'Azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non



siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in Aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) del comma 1 non hanno effetto, ai sensi dell'art.60 del T.U., se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Ai sensi dell'art.60 del T.U. le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.60 del T.U., è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa, ai sensi dell'art.60 del T.U., la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa, ai sensi dell'art.60 del T.U., è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81 del T.U..
8. Non possono essere collocati in aspettativa, ai sensi dell'art.60 del T.U., i dipendenti assunti a tempo determinato.

Articolo 78 ***Ineleggibilità a Sindaco***

1. Ai sensi dell'art.61 del T.U. non può essere eletto alla carica di Sindaco:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nel Comune il posto di Segretario Comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.

Articolo 79 ***Decadenza dalla carica di Sindaco***

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione, da parte del Sindaco, della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, ai sensi dell'art.62 del T.U., la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Articolo 80 ***Incompatibilità***

1. Non può ricoprire la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, ai sensi dell'art.63 del T.U.:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate del Comune;



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune, ovvero in Società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal Comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore Comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del Comune capoluogo di circondario sede di Tribunale ovvero sezione staccata di Tribunale;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o Azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od Azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od Azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune e dei predetti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica, ai sensi dell'art.63 del T.U., a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica , ai sensi dell'art.63 del T.U., agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 81

Incompatibilità tra Consigliere Comunale e Assessore

1. La carica di Assessore, ai sensi dell'art.64 del T.U., è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale.
2. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa, ai sensi dell'art.64 del T.U., dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, ai sensi dell'art.73 del T.U..
3. Non possono far parte della Giunta, ai sensi dell'art.64 del T.U., il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 82

Incompatibilità tra Consigliere Regionale, Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.



2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Articolo 83

Incompatibilità per gli Organi delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di Direttore Generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere è, ai sensi dell'art.66 del T.U., incompatibile con quella di Sindaco e di Assessore Comunale.

Articolo 84

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Ai sensi dell'art.67 del T.U. non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune, previsti da norme di legge, Statuto o Regolamento in ragione del mandato elettivo.

Articolo 85

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa, ai sensi dell'art.68 del T.U., la decadenza dalla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano, ai sensi dell'art.68 del T.U., la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili, ai sensi dell'art.68 del T.U., le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 74.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo, ai sensi dell'art.68 del T.U., entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 86

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Ai sensi dell'art.69 del T.U., quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il Consiglio gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha, ai sensi dell'art.69 del T.U., dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70 del T.U., il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre, ai sensi dell'art.69 del T.U., dalla data di notificazione del ricorso.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

4. Ai sensi dell'art.69 del T.U., entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio, ai sensi dell'art.69 del T.U., lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
6. Ai sensi dell'art.69 del T.U., la deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria comunale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.69 del T.U., sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 87
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale può essere promossa, ai sensi dell'art.70 del T.U., in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco.
2. L'azione può essere promossa, ai sensi dell'art.70 del T.U., anche dal Prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano, ai sensi dell'art.70 del T.U., le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, , ai sensi dell'art.70 del T.U., sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.



CAPO VI

Sistema elettorale

Articolo 88

Oggetto

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune con la divulgazione della normativa concernente l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, vengono coordinate, nel presente capo, le disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 89

Elezione del Sindaco

1. Ai sensi dell'art.72 del T.U. il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio Comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a



quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio Comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

Articolo 90 ***Elezione del Consiglio Comunale***

1. Ai sensi dell'art.73 del T.U. le liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al Consiglio Comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere Comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,...sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista



spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 91

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

Articolo 92

Anagrafe degli amministratori locali



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

1. Ai sensi dell'art.76 del T.U. l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, nella apposita anagrafe degli amministratori locali e regionali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti, concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso i Comuni, le Province e le Regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.



CAPO VII

Status degli amministratori locali

Articolo 93

Oggetto

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune con la divulgazione della normativa concernente lo status degli amministratori del Comune, vengono coordinate, nel presente capo, le disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 94

Definizione di amministratore locale

1. Ai sensi dell'art.77 del T.U. la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nel Comune ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, il Sindaco, i Consiglieri del Comune, i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, i componenti degli organi dell'Unione dei Comuni e dei Consorzi fra enti locali.

Articolo 95

Doveri e condizione giuridica

1. Ai sensi dell'art.78 del T.U., il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e



assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

Articolo 96 ***Permessi e licenze***

1. Ai sensi dell'art.79 del T.U. i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del Consiglio Comunale e dell'Unione dei Comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio si svolga in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del Consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Al Sindaco che svolge servizio militare di leva o che è richiamato o che svolge il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte della Giunta Comunale, nonché degli organi esecutivi dell'Unione dei Comuni e dei Consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni Consiliari formalmente istituite nonché delle Commissioni comunali previste per legge, ovvero membri della Conferenza dei Capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dallo Statuto e dal regolamento consiliare, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi del Comune, dell'Unione dei Comuni, dei Consorzi fra enti locali, e il Presidente del Consiglio Comunale, nonché i Presidenti dei Gruppi Consiliari del Comune, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per il Sindaco e Presidente del Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione del Comune.



Articolo 97
Oneri per permessi retribuiti

1. Ai sensi dell'art.80 del T.U. le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 92 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico del Comune presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 98
Aspettative

1. Ai sensi dell'art.81 del T.U. gli amministratori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Articolo 99
Indennità

1. Il decreto di cui al comma 6 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
6. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
 - c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
 - d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
 - e) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
7. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6 con la medesima procedura ivi indicata.
8. Il decreto ministeriale di cui al comma 6 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
9. La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

Articolo 100

Rimborsi spese e indennità di missione

1. Ai sensi dell'art.84 del T.U. agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune di Mugnano di Napoli, previa autorizzazione del Sindaco, nel caso di componenti della



Giunta, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di Consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del Comune di Mugnano di Napoli, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. Il Consiglio può sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con Regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Articolo 101

Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1. Ai sensi dell'art.85 del T.U. le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti del Comune alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che il Comune ritiene di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri Organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico al bilancio comunale.

Articolo 102

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. Ai sensi dell'art.86 del T.U. il Comune prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco e per gli Assessori, che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del T.U..
2. Al Sindaco e agli Assessori che non siano lavoratori dipendenti il Comune provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. Il Comune provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

parte del Comune e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. Il Comune può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.



CAPO VIII

Controllo sugli Organi

Articolo 103

Oggetto

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune con la divulgazione della normativa concernente il controllo sugli Organi, vengono coordinate, nel presente capo, le disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 104

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Ai sensi dell'art.141 del T.U. il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - 2) dimissioni del Sindaco;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 4) riduzione dell'Organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.



6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

Articolo 105

Rimozione e sospensione di amministratori locali

1. Ai sensi dell'art.142 del T.U. con decreto del Ministro dell'interno il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del T.U..

Articolo 106

Scioglimento del Consiglio Comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

1. Ai sensi dell'art.143 del T.U. fuori dei casi previsti dall'articolo 102 del T.U., il Consiglio Comunale è sciolto quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, del T.U. emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la cessazione dalla carica di Consigliere, di Sindaco, e di componente della Giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal Prefetto della Provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il Prefetto può richiedere preventivamente informazioni al Procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga



all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli Organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli Organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione del Comune mediante invio di Commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli Organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141 del T.U..

Articolo 107

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art.144 del T.U. con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 del T.U. è nominata una Commissione Straordinaria per la gestione del Comune, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La Commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La Commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Articolo 108

Gestione straordinaria

1. Ai sensi dell'art.145 del T.U. quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 del T.U. sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Comune nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il Prefetto, su richiesta della Commissione Straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.



**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

**CAPO I
Uffici e personale**

Articolo 109

Applicazione del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 all'ordinamento degli uffici e del personale

1. Ai sensi dell'art.88 del T.U. all'ordinamento degli uffici e del personale del Comune, ivi compresi i Dirigenti, ove istituiti, ed il Segretario Comunale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 110

Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. Ai sensi dell'art.89 del T.U. il Comune disciplina, con appositi Regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare del Comune si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
 - a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
 - f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
 - g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I Regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che, in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si dovrà applicare la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I Regolamenti di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi e nel rispetto dello Statuto, tengono conto del fatto che i provvedimenti dei soggetti preposti alla gestione, da definire "determinazioni", per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

5. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal T.U., provvede alla rideterminazione della dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli, fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente i Comuni dissestati e strutturalmente deficitari. Pertanto, l'Amministrazione non ha alcun limite, se non quello derivante dalla capacità del proprio bilancio, nel determinare la dotazione organica, l'organizzazione e relativa gestione del personale, che ritenga essere quella più efficiente e rispondente alle necessità per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Regolamento stabilisce la disciplina relativa alla costituzione, allo svolgimento e all'estinzione del rapporto di impiego, nonché ai criteri e alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici.
7. Il Regolamento determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio di attività secondarie e di esperienze di lavoro presso altri enti.
8. Il Regolamento fissa, in particolare, i criteri organizzativi per determinare l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri di cui ai precedenti commi.
9. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale, garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Articolo 111

Criteri generali per l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale sulla scorta dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, nel fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - 1) si uniforma ai seguenti principi di legge :
 - a) i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, intesi come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, spettano agli Organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo i principi di professionalità e responsabilità ed al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, con il compito di definire, congruentemente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi ;
 - b) le attribuzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
 - c) le disposizioni previgenti al 13 ottobre 2000, data di entrata in vigore del T.U., che conferivano agli Organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 del



T.U., per le funzioni attribuite al Sindaco rispettivamente dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti nel rispetto dell'art.107 del T.U., o in qualità di ufficiale del Governo;

- 2) si attiene alle seguenti direttive :
 - a) i principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione devono essere alla base dei criteri, al fine di consentire alla Giunta, nell'adozione dei Regolamenti, di armonizzare, con l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la gestione delle risorse umane oltre che la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e di finalizzare il tutto al raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e dare così completa attuazione al programma amministrativo con il quale il Sindaco ha ottenuto la legittimazione popolare;
 - b) i criteri vengono formulati in modo tale da consentire alla Giunta di conferire flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favorire l'impiego del personale secondo la professionalità e le capacità individuali;
 - c) la Giunta deve poter scegliere liberamente la struttura da dare agli uffici ed ai servizi e stabilire, altrettanto liberamente, i livelli di responsabilità, modellando l'ordinamento della struttura in relazione ai fini istituzionali del Comune ed alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi da gestire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto delle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente;
- 3) provvede, in particolare, a :
 - a) definire le linee generali, essenziali, dell'organizzazione burocratica del Comune;
 - b) determinare i criteri per il dimensionamento e l'aggiornamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi per ottemperare ai compiti istituzionali, e dare attuazione alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che l'Amministrazione intende realizzare;
 - c) fissare i limiti del ricorso agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi a contratto di cui agli articoli 109 e 110 del T.U.;
 - d) determinare i criteri per la eventuale istituzione della figura del Direttore Generale, ferme restando la facoltà e la competenza del Sindaco per la nomina, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - e) definire criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo agli stessi attribuiti dalla legge, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e con la generale funzione di indirizzo e controllo politico spettante al Consiglio Comunale;
 - f) individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e di attività con altri enti.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Articolo 112 ***Organizzazione degli uffici e dei servizi***

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani



operativi stabiliti dalla Giunta. In conformità agli obiettivi posti dalla programmazione del Consiglio Comunale, la Giunta, ogni anno, su proposta della Conferenza dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, dei Responsabili dei servizi, dispone il piano di mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da consentire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
3. Le unità di maggiore dimensione costituiscono la sede in cui si attua la programmazione ed il coordinamento di risorse e programmi di diverse strutture con funzioni omogenee, onde consentire l'individuazione di responsabilità per i risultati operativi e gestionali.
4. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
5. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, i Responsabili dei servizi coordinati dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità economica.
6. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.
7. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, compatibilmente alle risorse umane disponibili in rapporto alla dotazione organica prevista per l'Ente.
8. Il personale del Comune opera con professionalità, responsabilità e imparzialità al servizio della comunità.

Articolo 113 ***Diritti e doveri dei dipendenti***

1. Il personale comunale, inquadrato in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Il personale é tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, degli obiettivi assegnati, è altresì direttamente responsabile verso i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, i Responsabili dei servizi, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.



Articolo 114 Assunzioni

1. Il Comune adegua il proprio ordinamento ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Il Sindaco, previo parere della Giunta, determina la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Il Comune, se non soggetto alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni, programma le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Il Comune, se non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, può prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno del Comune.
4. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Articolo 115 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. Il Comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
2. Qualora il Comune fosse interessato da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, è possibile prevedere nel Regolamento particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 116 Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro Agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a



detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti

3. Gli agenti contabili del Comune, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Articolo 117 ***Responsabilità disciplinare***

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 ed alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del T.U. nei confronti del personale dipendente si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal Responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dall'ordinamento. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice, concernenti il personale dipendente, sono comunicati, ai sensi dell'art.94 del T.U., a cura della Cancelleria del Tribunale o della Segreteria del Pubblico Ministero, al Responsabile dell'ufficio competente.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 del T.U. previa attivazione del procedimento disciplinare.

Articolo 118 ***Dati sul personale degli enti locali***

1. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.95 del T.U., aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. In base alla suddetta norma è confermata la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16 ter del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Articolo 119 ***Riduzione degli organismi collegiali***

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare, ai sensi dell'art.96 del T.U., entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.



CAPO II Il Segretario Comunale

Articolo 120 *Ruolo e funzioni*

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 del T.U. ed iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del T.U..
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, dei Responsabili dei servizi, e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del T.U. venga nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia Dirigenti, ove istituiti, o Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., né Responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4 del T.U..
5. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del T.U., contestualmente al provvedimento disciplina, secondo il Regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti.
7. Nel caso in cui le funzioni di Direttore Generale vengano conferite al Segretario Generale, a questi compete un trattamento economico aggiuntivo determinato dalla Giunta in base al Regolamento e nel rispetto del C.C.N.L..
8. Nel caso di attribuzione di funzioni di cui al comma 4, lett. d), il Regolamento deve prevedere altresì l'attribuzione di un adeguato compenso in rapporto all'entità delle stesse e nel rispetto del C.C.N.L..



9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale del Comune.

Articolo 121
Nomina

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del T.U..
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100 del T.U., la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Articolo 122
Revoca

1. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 123
Il Vicesegretario

1. Il Regolamento, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per coadiuvare il Segretario prevede un Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vicesegretario, su richiesta del Segretario, prende parte alle sedute della Giunta e del Consiglio per coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Al Vicesegretario Generale è assegnata la titolarità di un Settore o altra posizione di responsabilità analoga di unità di staff.



CAPO III

Dirigenti e Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 124

Funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Gli Organi di governo del Comune uniformano la propria attività al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano ad essi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti, ove istituiti, o ai Responsabili degli uffici e dei servizi, investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Tale principio è inderogabile e va riscritto in tutti i Regolamenti dell'Ente.
2. Gli Organi di governo stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Spettano ai Dirigenti, ove istituiti, o ai Responsabili degli uffici e dei servizi investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cioè quegli atti che, per le loro caratteristiche sia funzionali che di contenuto, concretano il concetto di gestione amministrativa, nel quale si fanno rientrare soltanto quelle funzioni operative, che sono svolte, previo impiego degli strumenti apprestati dall'ordinamento, con l'obiettivo di dare diretto, reale ed immediato adempimento ai fini istituzionali del Comune, e che, soprattutto, si contrappongono ai compiti degli Organi politici, che, convergendo ed esaurendosi sul piano delle scelte di più ampio livello, sono suscettibili di tradursi esclusivamente in atti di indirizzo e di controllo. Fanno eccezione quegli atti e provvedimenti amministrativi che la legge o lo Statuto ricomprendono tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli Organi di governo del Comune o tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U..
4. I Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Essi concorrono con gli Organi di governo ad assicurare l'assolvimento dei compiti del Comune ed il buon andamento dell'amministrazione, curando, per quanto di competenza, la conoscenza e l'analisi dei bisogni collettivi nonché la verifica dei risultati.
5. I Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. concorrono e collaborano alle predisposizioni dei programmi annuali e pluriennali di attività che devono essere formulati dagli Organi di governo, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili o necessarie.
6. I Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. attuano i programmi



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

finalizzati al conseguimento degli obiettivi in rapporto alle risorse loro attribuite e sono responsabili del funzionamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale alle loro dipendenze, al quale assegnano compiti e tempi di lavoro.

7. I Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti o meno dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. agiscono in piena autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale loro assegnate, nell'adozione degli atti di loro competenza e, nell'ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili, esercitano le loro funzioni senza sovraordinazione gerarchica.
8. Sono attribuiti ai Dirigenti, ove istituiti, o ai Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) i pareri di competenza su tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - j) le proposte di deliberazioni al Sindaco o all'Assessore referente concernente provvedimenti di competenza degli Organi di governo;
 - k) la partecipazione, se richiesti, all'attività delle Commissioni Consiliari e degli altri Organi collegiali del Comune;
 - l) la rappresentanza del Comune, per delega del Sindaco, in Enti ed Istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede.
9. Le attribuzioni dei Dirigenti, ove istituiti, e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, del T.U. possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
10. A decorrere dal 13 ottobre 2000, data di entrata in vigore del T.U., le disposizioni che conferiscono agli Organi del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, ove istituiti, ed ai Responsabili



degli uffici e dei servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 del T.U..

11. I Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, i Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione, secondo le competenze di ciascuno.
12. Il Comune pone a carico del proprio bilancio la spesa per stipulare una idonea assicurazione per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, ove nominato, dai Dirigenti, ove istituiti, o dai Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, dai Responsabili dei servizi.

Articolo 125

Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e conferimento di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109 del T.U., con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del T.U. o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
3. Nel caso in cui non venga istituita la qualifica dirigenziale, il Sindaco può, con provvedimento motivato, attribuire esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato, classificati nella categoria D di cui al CCNL sottoscritto il 31 marzo 1999, le funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U., fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lett. d), assegnando la relativa posizione organizzativa.

Articolo 126

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel caso in cui venisse prevista la dirigenza, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi



restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel caso in cui non venisse prevista la dirigenza, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di Dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica del Comune.
4. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
6. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con il Comune ai sensi del comma 2 dell'art.110 del T.U.. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Articolo 127

Controllo e valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o meno, sono valutati sulla base dei risultati conseguiti secondo i criteri e con gli strumenti organizzativi previsti dal Regolamento.
2. L'inosservanza delle direttive ed il risultato negativo della gestione sono contestati al Responsabile in contraddittorio.
3. Alla valutazione dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, dei Responsabili dei servizi, si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del T.U., dallo Statuto e dal Regolamento.
4. Se viene prevista la dirigenza l'inosservanza delle direttive ed il risultato negativo della gestione comportano l'applicazione di provvedimenti anche incidenti sul trattamento economico accessorio connesso alla funzione come previsto dal regolamento in osservanza delle norme e dei contratti vigenti. Nel caso in cui non è prevista la dirigenza saranno applicate le altre norme regolamentari



all'uopo previste per i Responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di funzioni dirigenziali e per quelli privi di tale incarico.

5. E' costituito un Nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o meno, con i compiti e secondo le modalità definiti nel Regolamento.

Articolo 128

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Ai sensi dell'art.90 del T.U. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune, ovvero, salvo il caso in cui il Comune fosse dissestato o strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Al personale di cui al comma 2, la Giunta, con provvedimento motivato, può sostituire il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi con un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Articolo 129

Il Direttore Generale

1. Il Regolamento d'organizzazione può prevedere il conferimento, da parte del Sindaco, dell'incarico di Direttore Generale a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi, le cause di cessazione anticipata dell'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo anche i rapporti con il Segretario generale. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
3. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo del Comune.

A tal fine provvede a:

- a) definire, d'intesa con il Sindaco e gli Assessori, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, non che gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;
- b) verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- c) coordinare e sovrintendere all'attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i Dirigenti, ove istituiti, o i Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, verso i Responsabili dei servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;
 - d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Dirigenti, ove istituiti, o dei Responsabili degli uffici e dei servizi investiti dell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U. o, in mancanza, dei Responsabili dei servizi,.
4. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività del Comune.
 5. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
 6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario un trattamento economico aggiuntivo determinato dalla Giunta in base al Regolamento e nel rispetto del C.C.N.L..

Articolo 130

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei Dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “determinazioni” e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.



**TITOLO V
CONTROLLO SUGLI ATTI**

**CAPO I
Controlli sugli atti**

***Articolo 131
Pubblicazione delle deliberazioni***

1. Ai sensi dell'art.124 del T.U. tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

***Articolo 132
Comunicazione delle deliberazioni ai Capigruppo***

1. Ai sensi dell'art.125 del T.U. contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

***Articolo 133
Comunicazione delle deliberazioni al Prefetto***

1. Ai sensi dell'art.135 del T.U. contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, sono trasmesse al Prefetto, il quale può chiedere che le stesse siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1, del T.U..

***Articolo 134
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità***

1. Ai sensi dell'art.126 del T.U. il controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 130 della Costituzione, da parte del Co.Re.Co. sugli atti del Comune si esercita esclusivamente sullo Statuto, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del T.U..

***Articolo 134
Controllo eventuale***

1. Ai sensi dell'art.127 del T.U. le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:



- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo ovvero, se istituito, dal Difensore Civico. L'Organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di Controllo sia le deliberazioni proprie che quelle del Consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 133 del T.U..

Articolo 135 ***Comitato Regionale di Controllo***

1. Ai sensi dell'articolo 128 del T.U. è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per l'esercizio del controllo di legittimità, il Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni e delle Province. Le pronunce degli Organi di controllo sono provvedimenti definitivi ed i componenti dei Comitati Regionali di Controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti del Comune per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 136 ***Modalità del controllo preventivo di legittimità***

1. Ai sensi dell'articolo 133 del T.U. il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il Comitato Regionale di Controllo, ai sensi della suddetta normativa, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, del T.U. può disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
3. Il Comitato, ai sensi della suddetta normativa, può indicare al Comune le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il predetto termine, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte



del Comitato di Controllo, questo provvede alla nomina di uno o più Commissari per la redazione del conto stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 133 del T.U. non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

Articolo 137 ***Esecutività delle deliberazioni***

1. Ai sensi dell'articolo 134 del T.U. la deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il Comitato Regionale di Controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il Comitato Regionale di Controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono, ai sensi dell'articolo 134 del T.U., essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 138 ***Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori***

1. Ai sensi dell'art.136 del T.U. qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede, ai sensi dell'art.136 del T.U., a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo 139 ***Poteri sostitutivi del Governo***

1. Ai sensi dell'art.137 del T.U. con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti al Comune, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.137 del T.U., su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie



locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Articolo 140
Annullamento straordinario

1. Ai sensi dell'art.138 del T.U. in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, ai sensi dell'art.138 del T.U., in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti del Comune viziati da illegittimità.

Articolo 141
Pareri obbligatori

1. Ai sensi dell'art.139 del T.U. ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività del Comune, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.



CAPO II

Controlli interni

Articolo 142

Tipologia dei controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni dei Responsabili degli uffici o dei servizi, in possesso o meno delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del T.U.;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il Comune può istituire uffici unici, mediante convenzione con altri enti locali, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Ai sensi dell'art. 147 del T.U. nell'ambito dei Comitati Provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le Province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali può avvalersi il Comune per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti Comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

CAPO III

Controlli esterni sulla gestione

Articolo 143

Controllo della Corte dei Conti

1. Ai sensi dell'art.148 del T.U. la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione del Comune, in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.



TITOLO VI
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Articolo 144
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dal Regolamento nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Il Regolamento, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Articolo 145
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Articolo 146
Consulte

Il Comune promuove la costituzione delle seguenti Consulte, disciplinandone con apposito Regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e rappresentativa:



- a) Consulta dell'economia e del lavoro, della quale fanno parte i rappresentanti delle Associazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e delle categorie produttive in genere e del turismo, nonché dei comitati di consumatori e utenti, più rappresentativi sia a livello nazionale che locale;
- b) Consulta per le problematiche dei minori, della quale fanno parte rappresentanti delle comunità di volontariato, di gruppi assistenziali, religiosi e umanitari, di associazioni con finalità sociali e culturali, di associazioni studentesche e istituzioni scolastiche più rappresentativi sia a livello nazionale che locali, nonché operatori del settore,;
- c) Consulta della pari opportunità, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili, nonché delle minoranze e delle diversità sociali e sessuali più rappresentativi sul territorio operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, nonché rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro
- d) Consulta dei portatori di handicap della quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni nazionali e locali degli invalidi civili, del lavoro, di guerra, di servizio, dei non vedenti, dei sordomuti, dei portatori di handicap psichici e dei pazienti psichiatrici.
- e) Consulta per la terza età della quale fanno parte istituzioni, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni, anche quelle più rappresentative che agiscono sul territorio, e organismi di volontariato con finalità specifiche per i problemi degli anziani, oltre alle figure già previste dalla legge regionale.
- f) Consulta dell'ambiente, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni ecologiste, naturaliste e professionali operanti nel settore, nonché i rappresentanti di pubbliche istituzioni del settore stesso;
- g) Consulta della cultura della quale fanno parte rappresentanti della scuola, delle associazioni e fondazioni culturali e professionali, nonché personalità in campo artistico e culturale;
- h) Consulta dello sport e tempo libero, della quale fanno parte rappresentanti locali del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportivi e delle associazioni sportive e del tempo libero di carattere locale più rappresentativi;
- i) Consulta dei Giovani, della quale fanno parte istituzioni, associazioni, movimenti giovanili e organismi di volontariato con finalità specifiche per i problemi dei giovani, più rappresentativi sia a livello nazionale che locale.
- j) Consulta dei cittadini extracomunitari, della quale fanno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle comunità di volontariato, di gruppi assistenziali, religiosi e umanitari, di associazioni con finalità sociali e culturali, sia a livello nazionale che locali, nonché rappresentanti dei cittadini extracomunitari .

Articolo 147

Libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; associazioni di volontariato; le associazioni di portatori di handicap; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra forma associativa.



2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal Regolamento, nonché la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali disponibili.
3. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, al quale vengono iscritte le associazioni presenti sul territorio Comunale. Il Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo e le relative iscrizioni e cancellazioni.

Articolo 148

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune può favorire la formazione d'organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Articolo 149

La partecipazione dei cittadini

1. Le istanze e le petizioni presentate da uno come da più cittadini o associazioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco alla specifica Commissione consiliare permanente, la quale, ritenutane l'ammissibilità, le trasmette con propria relazione agli organi competenti per l'attivazione delle procedure amministrative consequenziali.
2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, o loro delegazioni, ad assistere alla seduta nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro richieste e a fornire chiarimenti e precisazioni.
3. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive
4. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 , e sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 150

Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum possono essere indetti per deliberazione del Consiglio Comunale che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.



3. I referendum possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 % dei cittadini iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, e presa d'atto del Consiglio Comunale entro i successivi 15 giorni, dà corso alle procedure previste dal Regolamento, informandone il Consiglio Comunale.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - e) criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare. Quelli di iniziativa popolare si tengono entro 60 giorni dalla data di presa d'atto del Consiglio Comunale.
6. Gli esiti dei referendum sono proclamati e resi noti dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti delle consultazioni. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
8. Le consultazioni di cui al presente articolo e al successivo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Le consultazioni ed i referendum che si svolgono nel Comune possono avere come oggetto materia di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali e comunali.
10. Nel Comune per la migliore tutela degli interessi collettivi possono avere luogo dei referendum:
 - consultivi
 - abrogativi di regolamenti o atti amministrativi
 - deliberativi o propositivi di atti amministrativi

Articolo 151

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello



stesso indicato.

3. Il Dirigente della struttura interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
5. Non è ammessa la consultazione in materia di tributi, tasse e contribuzioni.

Articolo 152

Diritto di partecipazione al procedimento

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle operative previste dal Regolamento, secondo i seguenti principi:
2. il Comune, gli enti e Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;
3. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
4. i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:
 - di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
 - di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque Organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Articolo 153

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.



3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Articolo 154
Publicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, Aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

Articolo 155
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento ed in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
6. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla normativa vigente.



**TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO**

**CAPO I
Il Difensore Civico**

***Articolo 156
Istruzione e ruolo***

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è esercitato dal Difensore civico, il quale segnala anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Un apposito Regolamento disciplinerà in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Difensore civico Comunale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127 del T.U..

***Articolo 157
Requisiti***

1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere eletto tra persone in possesso del seguente requisito:
 - a) laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche o equipollenti, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e anche in altri Comuni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riceve le proposte di candidature all'ufficio di Difensore civico:
 - a) dal Sindaco;
 - b) dai Capigruppo consiliari;
 - c) dai Consiglieri comunali ;
 - d) da singoli o più cittadini informati attraverso avviso pubblico.
3. Le proposte di candidature devono essere presentate alla Segreteria generale almeno 10 giorni prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le proposte devono essere accompagnate dalla domanda dell'interessato all'elezione, corredata da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum professionale del candidato.

***Articolo 158
Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni***



1. Non sono compatibili con la carica di difensore Civico:
 - a) Coloro per i quali sussiste:
una delle cause di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale previste nel Titolo III, Capo II del T.U.;
 - b) Coloro che:
ricoprono una carica pubblica elettiva;
ricoprono incarichi nei partiti politici a livello Comunale, Provinciale, regionale o nazionale;
 - c) Coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, Aziende consorzi ed enti dallo stesso dipendenti, si trovano in una delle seguenti posizioni:
dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
esercitano le funzioni di revisore dei conti;
sono titolari, amministratori, Dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni con i servizi pubblici comunali.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La procedura di revoca deve salvaguardare la garanzia del contraddittorio a seguito di disciplina prevista dal Regolamento.
4. La cessazione dalla carica di Difensore Civico può avvenire anche a seguito di sue dimissioni.
5. La carica di Difensore Civico è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altra Amministrazione Pubblica

Articolo 159 ***Elezione***

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in prima convocazione. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti.
2. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.
3. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Egli non è immediatamente rieleggibile
4. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.



Articolo 160 ***Funzioni***

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono, non essendo sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale
2. Il Difensore Civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi dei soggetti previsti dal comma 4.
3. Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo i termini di legge, con la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti e alle norme statutarie per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne dà comunicazione all'Organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. Se l'Organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
4. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i Consorzi e le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
5. A tal fine egli può convocare il Responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il Responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
6. Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al Responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. comunica agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
7. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
8. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.
9. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura massima del trattamento economico base previsto per gli Assessori del Comune.

Articolo 161 ***Rapporti con il Consiglio Comunale***

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza

Articolo 162

Rapporti con la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari

1. Il Difensore Civico può essere ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il difensore Civico per avere informazioni sulle attività svolte e su problemi particolari alla stessa relativi.

Articolo 163

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico ha rapporti con il Sindaco per tutte le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento direttamente ed indirettamente attraverso la Giunta Comunale quando vengono rese note all'attenzione di essa situazioni e disfunzioni.



TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 164
Oggetto

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune con la divulgazione della normativa concernente l'ordinamento della finanza e contabilità degli enti locali, vengono coordinate, nel presente capo, le disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 165
Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. Ai sensi dell'art.149 del T.U. l'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine il Comune in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni può disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.



8. A ciascun Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti del Comune destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
11. La Regione determina con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite al Comune in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Articolo 166

Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Ai sensi dell'art.150 del T.U. l'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del T.U..
2. L'ordinamento stabilisce per il Comune i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di Tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'Organo di Revisione economico-finanziaria.

Articolo 167

Principi in materia di contabilità

1. Ai sensi dell'art.151 del T.U. il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.



Articolo 168
Regolamento di contabilità

1. Ai sensi dell'art.152 del T.U. con il Regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dal T.U., con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il Regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del T.U. e delle altre leggi vigenti.
4. Il Regolamento di contabilità é approvato nel rispetto delle norme della parte seconda del T.U., da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme del T.U., le quali non si applicano qualora il Regolamento di contabilità del Comune rechi una differente disciplina :
 - a) articoli 177 e 178;
 - b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
 - c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
 - d) articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207;
 - e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
 - f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

Articolo 169
Servizio economico-finanziario

1. Ai sensi dell'art.153 del T.U. con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. Al Comune é consentito stipulare apposite convenzioni con altri enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il Responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, del T.U. si identifica con il Responsabile del servizio.
4. Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il Responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni



di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

6. Il Regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile finanziario al Sindaco, al Consiglio nella persona del suo Presidente, al Segretario ed al Collegio dei Revisori ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.
7. Lo stesso Regolamento prevede l'istituzione di un servizio di Economato, cui viene preposto un Responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Articolo 170 ***Consolidamento dei conti pubblici***

1. Ai sensi dell'art.157 del T.U. ai fini del consolidamento dei conti pubblici il Comune rispetta le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 171 ***Rendiconto dei contributi straordinari***

1. Ai sensi dell'art.158 del T.U. per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche al Comune è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari il Comune è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Articolo 172 ***Norme sulle esecuzioni nei confronti del Comune***

1. Ai sensi dell'art.159 del T.U. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti del Comune presso soggetti diversi dal Tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza del Comune destinate a :
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che la Giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
- 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere.
- 5. I provvedimenti adottati dai Commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, del T.U. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.



CAPO II

Programmazione e bilancio

Articolo 173

Principi del bilancio

1. Ai sensi dell'art.162 del T.U. il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
7. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8 del T.U., la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dai Regolamenti.

Articolo 174

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Ai sensi dell'art.163 del T.U. nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di Controllo, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Il Comune può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali



tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Articolo 175 ***Piano esecutivo di gestione***

1. Ai sensi dell'art.169 del T.U. sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Articolo 176 ***Relazione previsionale e programmatica***

1. Ai sensi dell'art.170 del T.U. il Comune allega al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi del Comune, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali del Comune la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), del T.U. e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201 del T.U..



8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 del T.U. è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel Regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Articolo 177
Bilancio pluriennale

1. Ai sensi dell'art.171 del T.U. il Comune allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162 del T.U., escluso il principio dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 del T.U. sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.

Articolo 178
Altri allegati al bilancio di previsione

1. Ai sensi dell'art.172 del T.U. al bilancio di previsione sono allegati altresì i seguenti documenti :
 - a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente Organo Regionale;
 - b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dell'Unione dei Comuni, Aziende speciali, Consorzi, istituzioni, Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
 - c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale il Comune verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione il Comune stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

- e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
- f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.



CAPO III

Competenze in materia di bilanci

Articolo 179

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1. Ai sensi dell'art.174 del T.U. lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione del Collegio dei Revisori.
2. Il Regolamento di contabilità del Comune prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri del Consiglio emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio entro il termine previsto dall'articolo 151 del T.U.. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal Segretario del Comune all'Organo Regionale di Controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'Organo Regionale di Controllo, previsto dall'articolo 134 del T.U., decorre dal ricevimento.

Articolo 180

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. Ai sensi dell'art.175 del T.U. il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 del T.U. le variazioni di bilancio possono essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta, il Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per il Comune è vietato il prelievo dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del T.U. sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 181
Prelevamenti dal fondo di riserva

1. Ai sensi dell'art.176 del T.U. i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza della Giunta e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 182
Competenze dei Responsabili dei servizi

1. Ai sensi dell'art.177 del T.U. il Responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal Regolamento di contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla Giunta.



CAPO IV

Gestione del bilancio: entrate

Articolo 183

Fasi dell'entrata

1. Ai sensi dell'art.178 del T.U. le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 184

Accertamento

1. Ai sensi dell'art.179 del T.U. l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene :
 - a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
 - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al Responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal Regolamento di contabilità.

Articolo 185

Riscossione

1. Ai sensi dell'art.180 del T.U. la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210 del T.U..
 - a) L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità.
4. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Comune, la riscossione di ogni somma, versata in favore del Comune, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione al Comune, richiedendo la regolarizzazione.



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Articolo 186
Versamento

1. Ai sensi dell'art.181 del T.U. il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Comune.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al Tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la Tesoreria con cadenza stabilita dal Regolamento di contabilità.



CAPO V

Gestione del bilancio: spese

Articolo 187

Fasi della spesa

1. Ai sensi dell'art.182 del T.U. le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 188

Impegno di spesa

1. Ai sensi dell'art.183 del T.U. l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 del T.U..
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dal Comune l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del T.U.. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi :
 - a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
 - b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
 - c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
 - d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.



6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario del Comune, nel termine e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.
9. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i Responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4 del T.U..

Articolo 189 ***Liquidazione della spesa***

1. Ai sensi dell'art.184 del T.U. la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Articolo 190 ***Ordinazione e pagamento***

1. Ai sensi dell'art.185 del T.U. l'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente individuato dal Regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene gli elementi previsti per legge.
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere.
4. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso il Comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.



Articolo 191
Risultato di amministrazione e residui

1. Ai sensi dell'art.186 del T.U. il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'art.187 del T.U. definisce l'avanzo di amministrazione ed il suo utilizzo.
3. L'art.188 del T.U. stabilisce le modalità di applicazione del disavanzo di amministrazione.
4. Ai sensi dell'art.189 del T.U. costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
5. Ai sensi dell'art.190 del T.U. costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.



CAPO VI

Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 192

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Ai sensi dell'art.191 del T.U. il Comune può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del T.U.. Il Responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dal Regolamento economico l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento al Regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) del T.U., tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Al Comune che presenti, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichi debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193 del T.U., è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Articolo 193

Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. Ai sensi dell'art.192 del T.U. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.



Articolo 194
Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Ai sensi dell'art.193 del T.U. il Comune rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal T.U..
2. Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 del T.U., per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 195
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art.194 del T.U. con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del T.U. o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, il Comune riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di Consorzi, di Aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del T.U. ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per il Comune, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento il Comune può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, del T.U. il Comune può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del T.U.. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.



Articolo 196
Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Ai sensi dell'art.195 del T.U. il Comune, ad eccezione del caso in cui si trovi in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, del T.U. può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del T.U..
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del T.U. e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Il Comune, se ha deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del T.U., può, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Articolo 197
Controllo di gestione

1. Ai sensi dell'art.196 del T.U. al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Titolo III, parte seconda, del T.U., dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 198
Modalità del controllo di gestione

1. Ai sensi dell'art.197 del T.U. il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b) del T.U., ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal Regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi :
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;



- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del T.U..

Articolo 199

Referto del controllo di gestione

1. Ai sensi dell'art.198 del T.U. la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.



CAPO VII Investimenti

Articolo 200

Fonti di finanziamento per gli investimenti

1. Ai sensi dell'art.199 del T.U. per l'attivazione degli investimenti il Comune può utilizzare :
 - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
 - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
 - f) mutui passivi;
 - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Articolo 201

Programmazione degli investimenti

1. Ai sensi dell'art.200 del T.U. per tutti gli investimenti del Comune, comunque finanziati, l'Organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Articolo 202

Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

1. Ai sensi dell'art.201 del T.U. il Comune è autorizzato ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o della Regione, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, il Comune approva un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.



3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
 - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
 - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
 - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

Articolo 203

Garanzie per mutui e prestiti: delegazione di pagamento

1. Ai sensi dell'art.206 del T.U. quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti il Comune può rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al Tesoriere da parte del Comune e costituisce titolo esecutivo.

Articolo 204

Fideiussione

1. Ai sensi dell'art.207 del T.U. il Comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di Aziende da essi dipendenti, da Consorzi cui partecipano.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della Società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e) del T.U., per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1 del T.U.. In tali casi il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della Società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla Società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 del T.U. e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.



**TITOLO IX
TESORERIA**

**CAPO I
Servizio di Tesoreria**

***Articolo 205
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria***

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che, ai sensi dell'art.208 del T.U., può essere affidato:
 - a) ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - b) a Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo.
 - c) altri soggetti abilitati per legge.

***Articolo 206
Oggetto del servizio di tesoreria***

1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto....., dai regolamenti del Comune o da norme pattizie.
2. Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere.

***Articolo 207
Affidamento del servizio di tesoreria***

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

***Articolo 208
Responsabilità del Tesoriere***



1. Per eventuali danni causati al Comune o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

Articolo 209

Servizio di tesoreria svolto per più Enti Locali

1. Nel caso in cui il Tesoriere gestisca anche servizi di tesoreria per conto di altri enti locali deve, ai sensi dell'articolo 208 del T.U., tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 210

Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria

1. Qualora l'organizzazione del Comune e del Tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario del Comune ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Articolo 211

Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del T.U..

Articolo 212

Verifiche ordinarie di cassa

1. L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233 del T.U..
2. Il Regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione.

Articolo 213

Verifiche straordinarie di cassa

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il Segretario, il Responsabile del servizio finanziario e l'Organo di Revisione.



TITOLO X
RISULTATI DI GESTIONE

CAPO I
Il Rendiconto

Articolo 214
Rendiconto della gestione

1. Ai sensi dell'art.227 del T.U. la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di Revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti del Consiglio prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'Organo Regionale di Controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133 del T.U..
3. Il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione della Giunta di cui all'articolo 151, comma 6 del T.U.;
 - b) la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d) del T.U.;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Qualora l'organizzazione del Comune lo consenta il rendiconto è trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Articolo 215
Conto del bilancio

1. Ai sensi dell'art.228 del T.U. il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Articolo 216
Conto economico

7. Ai sensi dell'art.229 del T.U. il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del Comune secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.



Articolo 217
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Ai sensi dell'art.230 del T.U. il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Il Comune include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
5. Il Comune valuta i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, in base all'art.230 del T.U..
6. Il Regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Il Comune provvede annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il Regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il Regolamento di cui all'articolo 160 del T.U..

Articolo 218
Relazione al rendiconto della gestione

1. Ai sensi dell'art.206 del T.U. nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, del T.U. la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Articolo 219
Contabilità economica

1. Il Comune, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adotta il sistema di contabilità che ritiene più idoneo per le proprie esigenze.

Articolo 220
Conti degli agenti contabili interni

1. Ai sensi dell'art.233 del T.U. entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo, il Consegnatario di beni, Il Tesoriere ed ogni altro Agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti rendono il conto della propria gestione al



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

Comune il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza :
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
 - b) la lista per tipologie di beni;
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;
 - e) i verbali di passaggio di gestione;
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione del Comune lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il Regolamento previsto dall'articolo 160 del T.U..



TITOLO XI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I

Revisione Economico-Finanziario

Articolo 221

Organo di Revisione economico-finanziario

1. Ai sensi dell'art. 234 del T.U. il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
3. Il Comune comunica al Tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 222

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del T.U. e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del T.U..
3. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento del Comune.

Articolo 223

Incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori

1. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti della Giunta.



2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli Organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo Regionale di Controllo, dal Segretario e dai dipendenti del Comune presso cui deve essere nominato l'Organo di Revisione economico-finanziaria e dai dipendenti della Regione, della Provincia, della città metropolitana di Napoli e dell'Unione dei Comuni.
3. I componenti dell'Organo di Revisione Contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 224
Funzionamento del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 225
Limiti all'affidamento di incarichi

1. Ciascun Revisore, salvo diversa disposizione del Regolamento di contabilità, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in Comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Articolo 226
Funzioni dell'Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del T.U., delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di Revisione;



- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'Organo di Revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti Organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del T.U..
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all'assemblea del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee del Consiglio e, se richiesto dal Sindaco, alle riunioni della Giunta. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'Organo di Revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, ai sensi della art.239 del T.U., all'Organo di Revisione sono trasmessi:
- a) da parte dell'Organo Regionale di Controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli Organi del Comune;
 - b) da parte del Responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'Organo di Revisione è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dai Regolamenti.
4. L'Organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del T.U.. I relativi compensi rimangono a carico dell'Organo di Revisione.
5. I singoli componenti dell'Organo di Revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Il Regolamento può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori.

Articolo 227

Responsabilità dell'Organo di Revisione

1. Ai sensi dell'art.240 del T.U. i Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 228

Compenso dei Revisori



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati, ai sensi dell'art.241 del T.U., i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento del Comune.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dal Comune fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 del T.U..
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dal Comune quando i Revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal Collegio dei Revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il Presidente del Collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al Revisore dell'Unione dei Comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente al Comune più popoloso facente parte dell'Unione
6. Il Comune stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di nomina.



TITOLO XII

COMUNE DEFICITARIO O DISSESTATO

CAPO I

Comune deficitario: disposizioni generali

Articolo 229

Individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie e relativi controlli

1. Ai sensi dell'art. 242 del T.U. se il Comune presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari é da considerarsi, ai sensi dell'art.242 del T.U., in condizioni strutturalmente deficitarie. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.



CAPO II

Comune dissestato: disposizioni generali

Articolo 230 Dissesto finanziario

1. Ai sensi dell'art.244 del T.U. si ha stato di dissesto finanziario se il Comune non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti del Comune crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 del T.U. per le fattispecie ivi previste.

Articolo 231 Soggetti della procedura di risanamento

1. Ai sensi dell'art.245 del T.U. soggetti della procedura di risanamento sono l'Organo straordinario di liquidazione e gli Organi istituzionali del Comune.
2. L'Organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli Organi istituzionali del Comune assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Articolo 232 Deliberazione di dissesto

1. Ai sensi dell'art.246 del T.U. la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio Comunale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 del T.U. e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'Organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del T.U..
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per il Comune i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5, del T.U.. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248 del T.U.. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'Organo straordinario di liquidazione e del Consiglio Comunale, sono



differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'Organo di Revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 233

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ai sensi dell'art.247 del T.U. ove dalle deliberazioni del Comune, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'Organo Regionale di Controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al Comune e motivata relazione all'Organo di Revisione Contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del T.U..

Articolo 234

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. Ai sensi dell'art.248 del T.U. a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 del T.U., sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del T.U. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del Comune per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte del Comune, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal Giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano il Comune ed il Tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini del Comune e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del T.U. i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti del Comune che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di Assessore, di Revisore dei Conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.



CAPO III

Attività dell'Organo straordinario di liquidazione

Articolo 235

Composizione, nomina e attribuzioni

1. Ai sensi dell'art.252 del T.U. l'Organo straordinario di liquidazione è composto da una Commissione di tre membri.
2. La nomina dell'Organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso il Comune avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. In ogni caso di accertamento di danni cagionati al Comune o all'erario, l'Organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
5. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
6. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

Articolo 236

Rilevazione e liquidazione della massa passiva

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune.
3. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede al Comune che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.



Comune di Mugnano di Napoli

Piazza Municipio 1

80018 Mugnano di Napoli (NA)

5. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita da un contributo dello Stato, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dal Comune, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
6. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
7. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
8. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie.
9. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato al Comune ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
10. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

Articolo 237

Debiti non ammessi alla liquidazione

1. In allegato al provvedimento di approvazione del piano di estinzione delle passività sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il Consiglio Comunale individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, del T.U. i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il Consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136 del T.U..



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato

Articolo 238
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il Consiglio Comunale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252 del T.U., un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

CAPO V

Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

Articolo 239

Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1. Ai sensi dell'art.264 del T.U. a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio il Comune provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dal Comune nonché per la presentazione delle relative certificazioni.



CAPO VI

Associazioni degli enti locali

Articolo 240 ***Contributi associativi***

1. Ai sensi dell'art.270 del T.U. i contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro Aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 241 ***Sedi associative***

1. Il Comune può, con apposita deliberazione di Consiglio, mettere a disposizione gratuita per sedi di sezioni regionali e Provinciali dell'Anci locali di sua proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Il Comune può disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.



Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano di Napoli (NA)

CAPO VII

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

Articolo 242 ***Norme transitorie***

1. Lo Statuto attualmente vigente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°48 del 9 ottobre 1991 e n°5 del 5 maggio 1992, è abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente Statuto.
2. I vigenti Regolamenti si applicano fino all'adozione delle modifiche ed integrazioni necessarie per adeguarli al presente Statuto, fermo rimanendo che le parti in contrasto con lo stesso perdono efficacia.

Articolo 243 ***Disposizioni finali***

1. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.